

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1267

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

23/01/2025 - 13:19

Indice

1. DDL S. 1267 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1267	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	12
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 29/10/2024	13
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024	22
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024	27
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024	31
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/11/2024	34
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (pom.) del 26/11/2024	35
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024	36
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (ant.) del 27/11/2024	40
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 03/12/2024	43
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (ant.) del 04/12/2024	44
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024	47
1.4. Trattazione in consultiva	54
1.4.1. Sedute	55
1.4.2. Resoconti sommari	56
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	57

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024.	58
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024.	60
1.4.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).	64
1.4.2.2.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (ant.) del 14/01/2025.	65
1.4.2.2.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230 (ant.) del 22/01/2025.	69
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio).	81
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 324 (pom.) del 10/12/2024.	82

1. DDL S. 1267 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1267

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTALAMESSA**, **BERGESIO** e **BIZZOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2024

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti Onorevoli Senatori. - La pizza è il prodotto gastronomico che identifica Napoli e l'Italia nel mondo. È, infatti, l'alimento italiano più diffuso all'estero e, probabilmente, la specialità gastronomica in assoluto più conosciuta, diffusa e imitata ovunque. Nel 2010, con il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, la pizza tonda classica napoletana è stata registrata tra le specialità tradizionali garantite (STG) con la denominazione « Pizza napoletana »; si tratta di un riconoscimento che tutela i prodotti agroalimentari ottenuti da materie prime tradizionali o con metodi di produzione o trasformazione riconducibili a una specifica e consolidata tradizione locale, ma che non sono necessariamente realizzati solo nella zona di origine.

Con il termine « pizza » si intende notoriamente la pizza napoletana, per i motivi storici e culturali di ordine gastronomico che la legano alla civiltà partenopea, recepiti dalla normativa europea; infatti, le prime testimonianze relative all'esistenza della pizza si trovano già nei reperti ritrovati a Pompei ed Ercolano.

La pizza si presenta come un alimento con caratteristiche generali tipiche, originarie delle culture che storicamente si sono affacciate sul bacino del mare Mediterraneo, una grande via di comunicazione e fucina di civiltà. Ma è in una delle capitali del mare Mediterraneo e dell'Europa, cioè Napoli, che la pizza ha trovato la sua patria e il punto di partenza per la sua diffusione in Italia e nel mondo intero. Nel Settecento la pizza veniva già confezionata in forni a legna per essere poi venduta per le strade e i vicoli della città di Napoli.

La diffusione, l'imitazione e l'esportazione che hanno caratterizzato, in seguito, la pizza hanno portato le istituzioni nazionali, europee e internazionali a manifestare un interesse molto più che formale. Si ricorda, peraltro, che « Pizza » è la parola italiana più famosa nel mondo.

Nel 2017, dopo un lungo e faticoso percorso, l'« arte del pizzaiolo napoletano » è stata riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Napoli e, di conseguenza, l'Italia sono quindi diventate la patria di un mestiere storico.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di tutelare un « lavoratore fantasma », il pizzaiolo, riconoscendo a esso la qualifica di professionista. Solo così i pizzaioli potranno diventare ambasciatori dell'Italia e delle sue materie prime nel mondo.

Per riconoscere tale professionalità è necessario investire sulla formazione del pizzaiolo che oggi appare sottovalutata e in alcuni casi approssimativa. Basti pensare che nelle scuole alberghiere mancano corsi specifici dedicati a tale qualifica e che un allievo che desidera diventare pizzaiolo può accedere soltanto al profilo professionale di cuoco.

Rafforzare la formazione del pizzaiolo, ai fini del riconoscimento della professionalità di un mestiere storico, è diventato urgente e doveroso.

Si osserva, al riguardo, che il sistema di classificazione internazionale delle professioni ISCO-08 (*International standard classification of occupations*), adottato dall'Organizzazione internazionale del

lavoro, inquadra le figure professionali in quattro livelli di competenza, assegnando a ciascuna attività professionale un codice numerico identificativo; tra tali codici non è compresa la professione di pizzaiolo. Inoltre, il quadro delle professioni della ristorazione differisce tra i vari Stati membri nell'Unione europea.

In Italia, i profili professionali operanti nell'ambito della ristorazione (chef, cuoco, pasticciere, pizzaiolo) rientrano tra le professioni non regolamentate previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che possono organizzarsi in associazioni professionali a tutela della professione.

In mancanza di una disciplina europea che fornisca un inquadramento giuridico della professione di pizzaiolo si registra, peraltro, l'assenza di percorsi formativi standardizzati a livello europeo.

Per le ragioni esposte appare necessario prevedere una formazione specifica per pizzaiolo introducendo appositi percorsi formativi nelle scuole alberghiere al fine di accedere al riconoscimento della corrispondente qualifica professionale nonché introdurre corsi di qualificazione a frequenza obbligatoria per accedere al diploma di pizzaiolo. Un'adeguata formazione è, infatti, indispensabile per la gestione e l'amministrazione di una cucina e di un'attività di pizzeria, nonché per apprendere le tecniche di preparazione della pizza e di utilizzo delle attrezzature e per conoscere gli aspetti connessi al *food cost* e alla conservazione.

Il potenziale che deriva dall'utilizzo e dallo sfruttamento della pizza è immenso.

Il comparto, orgoglio della qualità alimentare nostrana, secondo l'ultimo rapporto della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), registra un fatturato annuo di 15 miliardi di euro e un movimento economico superiore a 30 miliardi di euro. Le imprese del settore coinvolte sono circa 130.000. Gli addetti a tempo pieno sono circa 170.000 e arrivano a 200.000 nei fine settimana. Il mercato produce circa 8 milioni di pizze al giorno, quasi 3 miliardi in un anno. Dal *report* economico della CNA del gennaio 2020 emerge che tra il 2015 e il 2020 le imprese con attività di pizzeria sono aumentate da 125.300 a 127.000 (dati aggiornati al 31 marzo 2020).

Ma, come ricordato, attualmente la qualifica di pizzaiolo non è riconosciuta a livello nazionale.

L'obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, quello di tutelare la figura del pizzaiolo, dandole il prestigio che merita, anche attraverso l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

L'attività di pizzaiolo presuppone caratteristiche troppo spesso carenti in coloro che si improvvisano pizzaioli, in quanto sono richieste capacità di organizzazione, di pianificazione, di lavoro in squadra, rapidità, attenzione all'igiene, buona manualità e, soprattutto, una specifica competenza che si acquisisce mediante la conoscenza delle materie prime, lo studio delle tecniche di lavorazione dell'impasto e del disciplinare della « Pizza napoletana » STG.

Con il presente disegno di legge si intende colmare il vuoto legislativo esistente nel quadro normativo italiano, introducendo la qualifica professionale di pizzaiolo. Quest'ultima si ottiene mediante rilascio di un attestato di pizzaiolo professionista, previo superamento di un esame teorico-pratico e a seguito dello svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo nelle imprese che esercitano l'attività di pizzeria al fine di valorizzare le esperienze professionali e di riconoscere il ruolo formativo delle imprese del settore.

La formazione necessaria per accedere a tale esame è assicurata dall'attivazione di un apposito percorso formativo per pizzaiolo nel curriculum della scuola alberghiera o dalla frequenza obbligatoria di corsi di qualificazione finalizzati al rilascio del diploma di pizzaiolo.

Si auspica, quindi, la rapida approvazione del presente disegno di legge che, fornendo una cornice normativa idonea a garantire una qualifica professionale e il giusto riconoscimento alla figura del pizzaiolo, costituisce un'opportunità di sviluppo per le imprese del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività di pizzaiolo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli

professionisti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono attività di pizzeria, siano esse individuali o in forma societaria, e ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.

(Definizione dell'attività di pizzaiolo)

1. L'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Lo svolgimento di tale attività riguarda altresì tutte le fasi della lavorazione della pizza, tra cui impasto, preparazione delle palline di pasta, lievitazione, maturazione, manipolazione, condimento e cottura; la pulizia generale personale e dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; l'organizzazione del magazzino e la conservazione delle materie prime; l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari con relative pulizia e manutenzione.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto. Qualora l'attività sia svolta in maniera autonoma, il pizzaiolo può provvedere anche alla gestione dal punto di vista amministrativo, fiscale, dell'immagine, dei rapporti con i fornitori e con la clientela. Qualora l'attività sia svolta presso una pizzeria d'asporto, il pizzaiolo può provvedere anche alla consegna a domicilio.

Art. 3.

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo)

1. Per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo ai sensi della presente legge è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria.

2. La qualifica di pizzaiolo è riconosciuta a seguito del rilascio da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di seguito denominate « associazioni », di un diploma che certifica la competenza del pizzaiolo.

3. Sono riconosciute, ai sensi del comma 1, le associazioni costituite da almeno cinque anni, che hanno un'ampia diffusione territoriale e capaci di garantire:

- a) la precisa identificazione dell'attività di pizzaiolo cui l'associazione si riferisce;
- b) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo svolgimento di attività di qualificazione e di aggiornamento professionale degli iscritti.

4. Ai fini del rilascio del diploma di pizzaiolo di cui al comma 2 del presente articolo, le associazioni assicurano che i medesimi diplomi siano preceduti da una verifica teorico-pratica della professionalità acquisita dal richiedente ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 4.

(Requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo)

1. Coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi, verificabile da un rapporto di lavoro subordinato con certificazione del datore di lavoro, possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame.

2. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni.

3. Per sostenere l'esame di cui al comma 2 è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera », di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore, strutturato secondo la seguente articolazione:

- a) trecentocinquanta ore di pratica in laboratorio sulle tecniche di lavorazione della pizza,

comprendenti: la preparazione dell'impasto con indicazione di ingredienti, lavorazione e dosi; la lievitazione con indicazione di tempi e dosaggio; la preparazione con indicazione di staglio, manipolazione, stesura e condimenti; la cottura e la presentazione; tecniche delle macchine impastatrici e dei forni nonché metodo per forni a legna, con relativa indicazione di temperatura, tempi e attrezzi;

b) ottanta ore di teoria nelle materie attinenti alla scienza e tecnologia degli alimenti, compresa la scelta delle materie prime e delle attrezzature, alla gestione e alla fiscalità delle imprese che svolgono attività di pizzeria;

c) venti ore di igiene e somministrazione degli alimenti.

4. I diplomi di pizzaiolo sono trasmessi, a cura delle associazioni, a un apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

5. Le associazioni possono, altresì, iscrivere i diplomi di pizzaiolo in un apposito elenco tenuto presso le proprie sedi territoriali.

Art. 5.

*(Percorso formativo presso
gli istituti professionali)*

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera » attivano, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un percorso formativo per pizzaiolo.

2. Coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono esercitare l'attività di pizzaiolo previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6.

*(Istituzione dell'albo nazionale
dei pizzaioli professionisti)*

1. È istituito l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.

3. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo Ordine.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo.

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3 che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.

2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

3. All'atto dell'iscrizione all'albo il richiedente deposita i documenti attestanti il possesso del requisito di cui alla presente legge.

4. La mancata iscrizione all'albo non integra il reato dell'esercizio abusivo della professione.

Art. 8.

(Disciplinare della pizza napoletana)

1. Il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita « Pizza napoletana », di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 56 del 9 marzo 2010.

Art. 9.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività professionale di pizzaiolo e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti teorici e pratici e l'organizzazione dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, individuando i criteri di valutazione delle competenze ai fini del rilascio dei diplomi di cui al medesimo articolo 3 in maniera uniforme nel territorio nazionale.

2. Le regioni sono tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore di cui alla presente legge, prevedendo, anche con la partecipazione degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e le procedure amministrative di avvio dell'attività.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di attestati di pizzaiolo, rilasciati da istituti di formazione privati, assumono la qualifica professionale di pizzaiolo e sono equiparati ai soggetti in possesso del diploma di cui all'articolo 3.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di pizzeria hanno diritto alla rettifica della denominazione nelle autorizzazioni medesime.

3. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese che svolgono attività di pizzeria, per un periodo non inferiore a due anni, sono equiparati ai soggetti in possesso del diploma di cui all'articolo 3.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di pizzaiolo e sono in possesso di un attestato di pizzaiolo possono svolgere tale attività avvalendosi della qualifica professionale di pizzaiolo di cui alla presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore [15,30](#).

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01385 della senatrice [NATURALE](#) (M5S) e altri in materia di quotazione delle uve da vino in Capitanata, rileva preliminarmente che assicurare un giusto reddito agli agricoltori è una priorità che il Governo in carica ha sempre perseguito sin dal suo insediamento.

Ricorda che, al fine di raggiungere tale obiettivo, numerose sono state le iniziative intraprese, tra le quali quelle dirette al contrasto delle pratiche commerciali sleali che danneggiano gravemente l'intero comparto agricolo.

Rammenta poi che il decreto legislativo n. 198 del 2021 reca disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Allo scopo di assicurare una maggiore tutela agli operatori della filiera agricola, la norma citata individua le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Fa indi presente che, per garantire ulteriormente un'equa distribuzione dei ricavi all'interno della filiera, senza abusi di posizione dominante tra imprese e acquirenti, con il decreto-legge n. 63 del 2024, cosiddetto "Agricoltura" è stato rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, prevedendo non solo il consolidamento del sistema sanzionatorio, ma anche misure a sostegno della trasparenza dei mercati, incrementando le risorse a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ottica di sviluppare ulteriormente i sistemi informatici a disposizione e fornire il costo medio di produzione del singolo prodotto agricolo.

Ciò premesso, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, concernente talune problematiche dei viticoltori della provincia di Foggia, presumibilmente soggetti a meccanismi negoziali lesivi dei propri interessi economici, rileva che il decreto legislativo n. 198 del 2021, al fine di garantire che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari siano incentrati sui principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, all'articolo 3, prevede espressamente che gli stessi siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei

prodotti ceduti. Precisa che nei medesimi contratti deve essere indicato, accanto alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, anche il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

Evidenzia che all'accertamento dell'eventuale violazione di tale prescrizione è deputato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare (ICQRF), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

In tale ambito l'Ispettorato pianifica, ogni anno, una mirata attività di controllo da svolgere anche nel periodo della campagna vendemmiale, rivolta principalmente alla fase della produzione, del commercio e della circolazione dei prodotti sfusi, anche mediante controlli su strada, ferrovia e ai porti.

Ricorda, inoltre, che l'ICQRF, in qualità di "autorità di contrasto" designata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, esercita anche il controllo sulla disciplina delle relazioni commerciali per il contrasto alle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei rapporti con i consumatori.

Informa quindi che, nell'ambito di tale competenza, l'Ispettorato ha già avviato specifiche attività di indagine su diverse filiere agroalimentari, finalizzate anche all'accertamento di possibili fenomeni speculativi e di imposizioni che possono generare pratiche commerciali sleali nei confronti dei fornitori dei prodotti agricoli.

Peraltro, ritiene opportuno evidenziare che, di recente, è stata istituita una cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare con la partecipazione operativa, nelle fasi di controllo, dell'ICQRF, dei Carabinieri del comando tutela agroalimentare, dei Carabinieri del comando tutela forestale e parchi, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Rileva poi che, qualora i produttori, le loro organizzazioni e le associazioni di tali organizzazioni si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del precitato decreto, possono presentare denunce per le possibili violazioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno. Allo scopo, è possibile utilizzare la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 198, gli operatori denunciati possono richiedere di mantenere riservata la propria identità nonché di specificare per quali informazioni si richiede tale trattamento.

Assicura, infine, che l'Ispettorato, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni normative introdotte dal richiamato decreto-legge "agricoltura", intensificherà l'attività di controllo anche per i prodotti del settore in parola, con particolare riguardo a quanto statuito in materia di costi di produzione.

Assicura altresì che, in ogni caso, l'Ispettorato, tramite il proprio Ufficio territoriale competente, rafforzerà le attività di verifica nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nel settore vitivinicolo, in particolare sull'areale geografico indicato nell'atto di sindacato ispettivo, e che sarà sua cura trasmettere lo stesso ai competenti uffici dell'ICQRF per le opportune verifiche.

Ha la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, che ritiene dettagliata, nonché delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il controllo e la supervisione del settore.

Richiama un articolo in cui Coldiretti ha denunciato il fenomeno di consegna delle uve alle cantine senza predeterminazione di un prezzo per il pagamento del prodotto, fenomeno che concretizza il verificarsi di pratiche commerciali sleali.

Reputa, al riguardo, che non si possa prescindere dall'implementazione dei controlli a tutela degli operatori del settore - agricoltori e viticoltori - che spesso non sono a conoscenza degli strumenti di tutela dei loro diritti.

Auspica, a tal fine, un incremento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentare, con particolare riguardo alle figure dedite alle operazioni di controllo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 385, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1267, composto da 10 articoli, che disciplina i principi fondamentali dell'attività di pizzaiolo e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

Illustra quindi l'articolo 2, secondo cui l'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Detta attività può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto.

Dà poi conto dell'articolo 3, in virtù del quale per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria. Precisa peraltro che la qualifica di pizzaiolo è attribuita a seguito del rilascio, da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un diploma che certifica la competenza.

Con riferimento ai requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo, fa presente che coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni. Per sostenere l'esame, rimarca la relatrice, è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera», di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 5, in base al quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera» attivano un percorso formativo per pizzaiolo, descrive i contenuti dell'articolo 6, che istituisce l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, i cui iscritti costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo ordine. Il consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo. Per essere iscritti all'albo, secondo l'articolo 7, i pizzaioli devono essere in possesso della qualifica professionale, mentre sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

Illustra altresì l'articolo 8, secondo cui il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Pizza napoletana», di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 9, concernente le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di

esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore, nonché sull'articolo 10, attinente alle disposizioni transitorie per coloro che attualmente svolgono l'attività di pizzaiolo.

Considerata l'analogia di materie con il disegno di legge n. 385, già all'esame della Commissione, il presidente [DE CARLO](#) propone di procedere congiuntamente al seguito della discussione dei due disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni del Relatore sul disegno di legge n. 1258.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*, pubblicato in allegato.

In dichiarazione di voto sul *Doc. LXXXVI, n. 2* interviene il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale, nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, lamenta che il Governo in carica, con riferimento agli obiettivi delle politiche agricole, da una parte, asserisca di essere massimamente rappresentato in sede europea, dall'altra, reclami una responsabilità europea ogni volta che si presenta un problema a livello nazionale.

Segnala, altresì, l'urgenza di provvedere a una riforma delle politiche agricole a sostegno del reddito degli agricoltori, nonché la necessità di procedere al potenziamento delle infrastrutture idriche e alla manutenzione del territorio al fine di fronteggiare i cambiamenti climatici che incidono gravemente sul comparto agricolo.

Preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore sul *Doc. LXXXVI, n. 2*.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, reputa che l'eccessiva burocratizzazione spesso lamentata con riguardo agli adempimenti cui sono tenuti gli agricoltori e le imprese non possa ritenersi ridotta dalla proposta

legislativa in esame, a suo avviso assolutamente insoddisfacente a fronte delle istanze provenienti sia dal mondo politico sia dalla società civile.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio schieramento sulla proposta di parere del relatore e ribadisce che il contenuto del provvedimento, a suo giudizio, non rispecchia il titolo dello stesso, finendo addirittura per creare complicazioni ulteriori nelle procedure delle imprese agricole.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) precisando anzitutto che il testo, di iniziativa governativa, è suddiviso in due capi: il capo I, relativo alle misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste di attesa (articoli da 1 a 12), e il capo II, recante ulteriori misure in materia sanitaria (articoli da 11 a 13).

Illustra l'articolo 1 recante disposizioni sulla prescrizione e sulla erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Esso prevede misure organizzative utili a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico, nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi diagnostici. In particolare, si stabilisce che sia assegnata una tempistica specifica in relazione a quattro distinte classi di priorità, ai fini dell'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale. Si prevede inoltre la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

Passa indi all'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero della salute, il sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), quale insieme delle strutture e degli strumenti volti all'esercizio coordinato di una serie di funzioni per assicurare il rispetto dei tempi di attesa. Precisa al riguardo che il SINGLA è governato da una cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e presieduta dal Ministro della salute, della quale vengono definiti i componenti nonché i soggetti che, in ragione della tematica affrontata, possono essere invitati a parteciparvi. Tra questi ultimi, menziona anche i rappresentanti delle federazioni e degli ordini dei medici e degli altri operatori sanitari, delle società scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi.

L'articolo 9, prosegue la relatrice, al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, prevede l'individuazione di criteri condivisi per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni diagnostiche e di laboratorio erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ciò mediante il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l'assetto dell'assistenza territoriale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 12 che istituisce, a decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS), finalizzata a implementare la formazione e lo sviluppo professionale del *management* nel Servizio sanitario nazionale, nonché a fornire ai dirigenti e ai direttori sanitari le tecniche e gli strumenti per garantire la qualità dei servizi sanitari e per assicurare l'efficienza organizzativa ed economica delle aziende sanitarie, anche mediante la predisposizione dei piani strategici che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali e alla corrispondente offerta aziendale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno

di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*), osservando preliminarmente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 34 articoli, molti dei quali hanno ambiti di interesse, anche indiretto, per la Commissione. Il comma 1 dell'articolo 1 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Illustra indi l'articolo 7, introdotto alla Camera dei deputati, che estende la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali - già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza - anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minore che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista.

Evidenzia che l'articolo 11 - inserito dalla Camera dei deputati - reca una norma qualificata come di interpretazione autentica, relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. L'intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.

Dopo aver accennato all'articolo 13 sulla durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, si sofferma sull'articolo 15 secondo cui, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Nel precisare che l'articolo 16 prevede un incremento, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dà conto infine dell'articolo 18, che apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cosiddetto sistema duale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PRIMO VERTICE REGIONALE FAO DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA DEI PARLAMENTI DELL'EUROPA E DELL'ASIA CENTRALE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nei giorni 22 e 23 ottobre scorsi si è svolto a Tirana, in Albania, il primo vertice, organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dell'Europa e dell'Asia centrale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di 22 Paesi. Riferisce di aver partecipato al vertice unitamente all'onorevole Cerreto, membro della XIII Commissione della Camera dei deputati.

L'obiettivo del vertice era discutere dei seguenti temi: promuovere un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente a fronte dei cambiamenti climatici; assicurare inclusione e protezione sociale ai gruppi vulnerabili, promuovendo l'accesso a diete sane e sostenibili; sfruttare gli strumenti legislativi al fine di dare spazio alla scienza, all'innovazione e all'agricoltura digitale nell'ambito dei processi di trasformazioni dei sistemi agroalimentari; individuare i cardini del cosiddetto "diritto al cibo".

L'evento è stato articolato in due giornate, distinte in due sessioni plenarie e in sessioni più ristrette, sulla base di distinzioni tematiche, moderate da funzionari della FAO. I Presidenti delle Commissioni hanno avuto modo di prendere la parola sia durante le sessioni plenarie, sia nei gruppi di lavoro, in modo da scambiare le buone pratiche in atto in ciascuno Stato, da condividere le criticità per il settore agroalimentare e da prefigurare strategie comuni.

Puntualizza peraltro che detto vertice ha rappresentato il seguito del secondo *summit* parlamentare globale che si è svolto il 15 e il 16 giugno 2023 a Valparaíso, in Cile, durante il quale hanno partecipato oltre 200 parlamentari, 15 tra Presidenti e Vice Presidenti di Parlamenti nazionali e locali, provenienti da 64 Paesi e al quale ha preso parte anche l'Italia. Rende quindi noto che, dopo questo

evento in Albania, dovrebbe aver luogo il terzo vertice parlamentare globale, che si svolgerà nel continente africano nel 2026.

Ricorda di essere intervenuto a più riprese soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica e sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA), rispetto alle quali diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo, hanno riconosciuto la posizione avanguardista dell'Italia, in termini di sperimentazione a terra. Altri aspetti del dibattito hanno riguardato l'adattamento ai cambiamenti climatici, tema su cui si è avuto un interessante confronto anche con i Paesi euro-asiatici.

Riferisce altresì sull'incontro avuto con la Vice Sindaco di Tirana Anuela Ristani, nel quale si è discusso della recente riforma amministrativa approvata dal Parlamento albanese che ha portato a una forte riduzione del numero dei comuni.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se in Albania siano previsti livelli di governo intermedi tra il comune e lo Stato centrale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, a quanto gli consta, non esistono ulteriori livelli di governo e puntualizza che detta riforma amministrativa avrebbe lo scopo di consentire la pianificazione degli interventi da parte dello Stato. Avviandosi alla conclusione, manifesta un ringraziamento anche all'Ambasciata d'Italia a Tirana che ha accolto la delegazione parlamentare e preannuncia l'intenzione di avviare un dialogo sull'agricoltura dell'area mediterranea con quei Paesi europei più interessati, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione che verrà acquisita dalla Commissione nell'ambito delle audizioni che si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, nella sede degli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024",

tenuto conto che l'articolo 13 introduce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione nel mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

considerato che il regolamento EUDR impone norme obbligatorie di "*due diligence*" a tutti gli operatori e commercianti che immettono, o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, ovvero esportano, le seguenti materie prime: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia e che la commercializzazione di tali prodotti deve essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la non provenienza degli stessi da terreni disboscati di recente, ovvero che la loro produzione non abbia contribuito al degrado forestale;

preso atto altresì che l'articolo 13, al comma 2, lettera *d*), prevedendo sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive, delinea di fatto un apparato sanzionatorio molto penetrante per le imprese della filiera agroalimentare italiana; valutata positivamente la decisione delle Istituzioni europee di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento EUDR a seguito delle generalizzate preoccupazioni espresse da tutti i soggetti interessati relativamente agli oneri burocratici e finanziari che si prospettano a carico degli operatori coinvolti a cui spetta l'attestazione di conformità dei propri prodotti alle nuove norme europee sulla

deforestazione "zero";

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento del regolamento UE 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023:

- a semplificare il più possibile, pur nel rispetto di tutti i parametri necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale attraverso la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, al fine di evitare che la applicazione pratica delle nuove norme si traduca in appesantimenti burocratico-amministrativi in grado di complicare in modo ingiustificato l'operatività delle aziende senza offrire maggiori garanzie sul contrasto alla deforestazione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché le filiere coinvolte, specie quelle agricole e zootecniche, si dotino, a livello globale, di sistemi di tracciamento allineati e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento EUDR, al fine di scongiurare la paralisi delle catene di approvvigionamento con impatti negativi sull'andamento dei prezzi non solo dei prodotti interessati dalle norme ma anche di quei prodotti potenzialmente "scambiabili" in conseguenza dell'effetto sostituzione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee ed internazionali al fine di individuare tutte le soluzioni necessarie a limitare i possibili eventuali effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR sul commercio globale, quali il rafforzamento di mercati extracomunitari dove le materie prime interessate dal regolamento EUDR potrebbero essere lavorate e successivamente immesse nel mercato interno sotto forma di prodotti finiti, vanificando ogni sforzo nel contrasto alla deforestazione e compromettendo il valore di intere filiere, che rappresentano l'eccellenza delle produzioni europee e italiane in particolare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC. LXXXVI*, N. 2

La 9ª Commissione, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo, recante "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea",

considerato che la Relazione indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere sulle priorità legislative dell'Unione europea per l'anno 2024;

accolti con favore gli obiettivi delle politiche agricole stabiliti dalla prossima Commissione e in particolare: una adeguata ed equa retribuzione per gli agricoltori; il sostegno alla competitività dell'intera catena del valore del settore agroalimentare; la tutela della sovranità alimentare europea; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si ritiene che le attività ricomprese nel settore primario, agricoltura, pesca e acquacoltura siano determinanti per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni europee e che la tutela dell'ambiente e la sua conservazione, nonché le azioni di contrasto al cambiamento climatico, non possano prescindere dal contributo essenziale apportato dai nostri agricoltori e dai nostri pescatori;
- b) occorrono pertanto strategie ambiziose in grado di coniugare sostenibilità ambientale e crescita economica nell'interesse di tutti i cittadini europei, al fine di garantire loro sicurezza alimentare e benessere sociale;
- c) pur mantenendo l'obiettivo prioritario della transizione ecologica e della salvaguardia dell'ambiente, occorre riconsiderare ogni misura potenzialmente in grado di penalizzare le imprese agricole e della pesca e promuovere e sostenere la ricerca nel settore delle nuove tecniche genetiche (tecniche di evoluzione assistita - TEA) per la selezione di piante resistenti al cambiamento climatico e con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché incoraggiare la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, mediante le quali è possibile ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive;
- d) è necessario aumentare la dotazione economica della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, riducendo la complessità di attuazione per le amministrazioni nazionali e gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori, affinché le ambizioni di sviluppo - in un'ottica di sostenibilità ambientale - trovino riscontro nella ampiezza e nella idoneità degli strumenti messi a disposizione;

- e) è indispensabile calibrare le misure previste, pur in un quadro generale strategico fissato a livello europeo, alle specificità e alle peculiarità proprie dei territori di ogni Stato membro, al fine di evitare che le condizionalità ambientali o le regolamentazioni sulle modalità di pesca risultino impraticabili per alcuni Paesi e in grado di generare svantaggi competitivi rispetto agli altri operatori europea, senza peraltro apportare alcun beneficio reale in termini di tutela ambientale, dei suoli e dei mari;
- f) si ritiene altresì necessaria la lotta globale alla deforestazione e al degrado forestale ed è indispensabile che i Paesi terzi coinvolti si dotino di sistemi di tracciamento in grado di rispondere ai requisiti stringenti previsti dalla normativa europea per gli operatori europei;
- g) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché la legislazione europea consideri prioritarie le proposte in materia di genetica agraria e di assorbimento del carbonio e in particolare: con riferimento alla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche genomiche (COM 2023/411 final), si evidenzia la necessità di riprendere il negoziato dal testo di compromesso approvato dal Parlamento europeo, escludendo qualsiasi ulteriore revisione restrittiva dei criteri di equivalenza delle piante NGT 1 rispetto alle piante convenzionali; con riferimento alla proposta di regolamento relativo al quadro di certificazione degli assorbimenti di carbonio (COM (2022) 672 final) si evidenzia altresì l'esigenza di estendere la certificazione volontaria a tutto il settore agricolo, compreso quello zootecnico, includendo tra le attività ammesse al sequestro di carbonio la riduzione delle emissioni di metano.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167 (pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [15,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni. Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse

naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della

legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve periodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiara quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando

alcun passo avanti nel testo in esame, anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **DE CARLO**, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn.

972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (ant.) del 12/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2024

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore [9,30](#).*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01442 della senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) e altri in materia di introduzione del divieto di "meat sounding" per i prodotti vegetali, sottolinea che garantire ai cittadini l'acquisto consapevole di prodotti agroalimentari è una priorità che il Governo intende continuare a perseguire con determinazione.

Come ricordato dall'interrogante, al fine di assicurare il diritto ad una corretta informazione dei cittadini e tutelare la loro salute, nonché per riconoscere e difendere il valore culturale, socio-economico e ambientale dei prodotti zootecnici italiani e delle imprese produttrici, il Governo ha appoggiato l'emendamento parlamentare che ha introdotto, nella legge n. 172 del 2023 avente ad oggetto il divieto di produzione, commercializzazione ed importazione del cibo sintetico, il divieto dell'uso di denominazioni evocative di prodotti a base di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Nel sottolineare come tale disposizione abbia normato il divieto di *meat sounding*, precisa che essa necessita di un provvedimento attuativo, per l'adozione del quale si è ritenuto di avviare una interlocuzione con le imprese del settore finalizzata ad elaborare un testo condiviso. Inoltre, era attesa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che definisse la questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese su una norma di contenuto analogo.

Riferisce dunque che la Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza depositata il 4 ottobre scorso. Al riguardo, rileva che la Corte, nel chiarire che gli Stati membri non possono statuire, mediante norme generali, quali denominazioni inducono in errore, ha precisato espressamente che ad essi «tuttavia ... non è preclusa la possibilità di stabilire denominazioni legali per determinati alimenti mediante norme generali, a condizione che tali denominazioni legali non siano stabilite dal diritto dell'Unione».

La Corte ha aggiunto poi che le pertinenti norme europee «non ostano a che gli Stati membri adottino una misura nazionale che determini le percentuali di proteine vegetali al di sotto delle quali è consentito l'utilizzo di denominazioni che designano alimenti di origine animale per descrivere,

commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali. Determinando tali percentuali, gli Stati membri stabiliscono, in effetti, denominazioni legali. Adottando misure nazionali che vietano l'uso di determinate denominazioni usuali e descrittive, anche quando accompagnate da indicazioni aggiuntive, uno Stato membro trasforma tali denominazioni usuali e descrittive in denominazioni legali, cosa che è legittimato a fare».

Ritiene quindi che la Corte abbia fornito indicazioni precise agli Stati membri per affrontare il tema delle denominazioni evocative dei prodotti a base di carne in coerenza con la cornice normativa europea.

Puntualizza pertanto che il Governo sta studiando delle modifiche normative volte a rendere la disciplina compatibile con la normativa europea a tutela del patrimonio zootecnico nazionale e per la sua valorizzazione, assicurando, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini ad un'informazione chiara e trasparente, anche riguardo ai prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali.

Conclude assicurando che l'Esecutivo proseguirà nella difesa dei consumatori che hanno il diritto di poter scegliere consapevolmente gli alimenti da acquistare.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta, esprime apprezzamento per il ribadito impegno del Governo a tutelare, in sede europea, i prodotti degli allevatori e degli imprenditori del Paese.

Dopo aver premesso di non nutrire alcuna avversità contro i prodotti vegetali e vegani, conferma, tuttavia, le sue preoccupazioni per l'indirizzo, a suo avviso rilevabile nelle politiche alimentari delle Istituzioni europee, ad utilizzare in modo strumentale termini connessi alla carne. Ciò avrebbe infatti a suo giudizio l'effetto di ingannare i consumatori, a beneficio degli interessi delle multinazionali che hanno investito nella produzione di carne sintetica.

Nel ribadire che i cittadini italiani e il Governo in carica intendono continuare a fruire di prodotti autentici, raccomanda di non abbassare la guardia e di intraprendere, in sede europea, un procedimento di revisione delle posizioni assunte nella precedente legislatura, al fine di assicurare una effettiva e irremovibile tutela degli imprenditori nostrani.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione - avendo concluso la fase di audizioni - ha convenuto sulla scelta di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre. Interviene in discussione generale la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), la quale, dopo aver ricordato di non aver potuto prendere parte alla scorsa seduta, si rammarica che la Commissione abbia scelto di adottare come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 972 anziché procedere alla redazione di un testo unificato che valorizzasse anche le disposizioni recate dalle altre proposte legislative, tanto più che tale opzione era emersa nel corso delle audizioni.

Esprime altresì rammarico per il fatto che non abbia trovato seguito la sua proposta di incontrarsi preliminarmente e informalmente con i primi firmatari dei disegni di legge in titolo al fine di migliorare fin da subito il testo in esame con le principali proposte di modifica emerse in sede di audizione.

Chiede, infine, alla Presidenza di valutare l'opportunità di integrare le audizioni svolte con rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), sottolineando come anche in sede di Consiglio d'Europa sia stato trattato il tema del diritto al cibo, che incide tra l'altro sulle abitudini alimentari e sul contrasto allo spreco alimentare.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea, in collaborazione con l'Ufficio regionale della FAO per l'Europa e l'Asia centrale, ha organizzato a Budapest, lo scorso 1° ottobre, la Conferenza sulla prevenzione dello spreco di cibo, nella quale è intervenuta anche la Commissione europea.

In risposta alla richiesta di una nuova audizione formulata dalla senatrice Floridia, rammenta, inoltre, che le audizioni svolte hanno coinvolto un ampio numero di soggetti, per indicare i quali le diverse parti politiche hanno potuto fruire di larghi termini temporali.

Ritiene, pertanto, nel rispetto del principio di economia dei lavori, che non possa essere ripresa la fase delle audizioni, tanto più che è già stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso le considerazioni del Presidente e aver ricordato la prassi parlamentare nella scelta del testo base, si dichiara disponibile a tenere conto dei contributi emendativi al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento applicabile e fruibile. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) prende atto che la fase delle audizioni è considerata conclusa, ma auspica comunque che la Commissione possa trovare spazio per acquisire l'autorevole contributo di rappresentanti della FAO anche in una fase successiva dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, ricorda che la Commissione si è sempre dimostrata attenta a tutte le iniziative provenienti dalla suddetta Organizzazione, la quale peraltro è stata invitata a trasmettere un documento scritto in relazione ai disegni di legge in esame. Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), la quale, nel condividere gli obiettivi dei provvedimenti in esame, sottolinea il loro rilievo sotto i profili delle politiche sociali e delle politiche ambientali, in un contesto nazionale caratterizzato da una forte crescita della povertà e dello spreco alimentare, soprattutto domestico, e in una fase storica segnata da risorse limitate. Invoca pertanto un ripensamento dello sviluppo in chiave sostenibile, considerati i cambiamenti climatici e l'aumento delle diseguaglianze.

Giudica imprescindibile un investimento di risorse finanziarie maggiore rispetto a quello previsto dal disegno di legge adottato come testo base al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare del 30 per cento entro il 2030, anche mediante l'organizzazione di efficaci progetti per la sensibilizzazione dei consumatori.

Al riguardo, ritiene che le risorse del Fondo per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari, di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 972, debbano sostenere anche l'incremento delle buone pratiche agricole.

Reputa altresì fondamentale il recepimento delle disposizioni recate dal disegno di legge a prima firma della senatrice Floridia, menzionando in particolare quelle finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e quelle rivolte a rendere ambientalmente sostenibile la produzione alimentare.

Dissente tuttavia dall'introduzione di ulteriori obblighi per i ristoratori e richiama l'attenzione sul ruolo significativo dei Comuni nel perseguimento degli obiettivi in discussione, anche attraverso la riduzione delle tariffe locali a favore dei soggetti che contribuiscono all'utilizzo del cibo in eccedenza. Sollecita peraltro un vero cambiamento culturale che elimini il senso di disagio provato dai consumatori che chiedono di portar via il cibo non consumato.

Si dichiara, conclusivamente, convinta che l'esame dei provvedimenti in titolo costituisca, per la Commissione, una importante occasione sia per arginare i fenomeni di povertà, sia per modernizzare il settore agricolo, sia per ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 5 novembre la Commissione ha convenuto di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, anticipa che il Gruppo del Partito Democratico presenterà, in sede di Commissione di merito, significativi emendamenti, anche soppressivi di disposizioni ritenute troppo generiche e inidonee a garantire l'applicabilità della legge quadro.

Passa, quindi, a riepilogare i punti che, a suo avviso, presentano maggiori criticità. Rileva, innanzitutto, che le disposizioni dell'articolo 5 appaiono contrastanti con le direttive europee di tutela del principio di concorrenza e necessitano pertanto di modifiche.

Per quanto concerne le altre disposizioni del disegno di legge, osserva che in esse, a suo giudizio, non si tiene conto che le regioni del Sud risultano di fatto prive delle condizioni che rendono possibile l'insediamento di interporti.

Lamenta poi che gli enti locali e le parti sociali, che dovrebbero essere protagonisti nelle decisioni inerenti allo sviluppo degli interporti, siano chiamati a prendere parte al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica senza diritto di voto.

Reputa che i criteri stabiliti dall'articolo 3 per l'individuazione di nuovi interporti siano generici ed evanescenti e che siano orientati a sostenere una progressiva privatizzazione delle infrastrutture senza porre garanzie a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Giudica, infine, eccessivi i poteri conferiti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di programmazione degli interporti e di pianificazione dell'intermodalità, senza alcuna localizzazione delle zone strategiche da parte del Parlamento.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta in votazione, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

169ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore [15](#).

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al relatore Cantalamessa per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo a sostenere apposite iniziative legislative per il rilancio del comparto.

Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per domandare se vi siano margini di modifica e quali siano i tempi per la conclusione dell'esame.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) propone di posticipare la seduta già convocata domani, 20 novembre, alle ore 9, onde disporre di un tempo più ampio per l'esame dello schema di risoluzione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) chiede al relatore di valutare una integrazione alla lettera e), nella prospettiva di inserire riferimenti al sistema universitario.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver manifestato piena disponibilità a valutare tutti i contributi che dovessero pervenire, risponde al senatore Giacobbe sottolineando che la formazione universitaria risulta già molto avanti nelle tematiche del *made in Italy*. Ciò non osta tuttavia ad integrare la lettera e) nel senso indicato.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce di tutte le richieste avanzate, propone quindi fissare a domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11 il termine per far pervenire proposte di modifica allo schema di risoluzione del relatore. Conseguentemente, propone di posticipare alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con un'osservazione della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con osservazioni della 1a Commissione e quello favorevole della 10a Commissione. Ricorda altresì che, come richiesto in Ufficio di Presidenza, è ancora aperta la discussione generale, fermo restando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL LIBRO VERDE RELATIVO ALLA POLITICA INDUSTRIALE

Il **PRESIDENTE** comunica che in Ufficio di presidenza, la scorsa settimana, si è concordato sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro Urso in relazione alla pubblicazione del "Libro verde *Made in Italy 2030*". Detto Libro verde, attualmente oggetto di consultazione pubblica, è propedeutico alla stesura, nel 2025, del Libro bianco per una nuova strategia di politica industriale. Sui contenuti di tale documento il Ministro intende avvalersi dell'apporto della Commissione.

L'audizione potrebbe aver luogo martedì 3 dicembre, in seduta congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e ad essa potrebbero essere invitati anche i membri delle Commissioni bilancio, destinatari, come la 9a e la X Commissione, di analogo invito del Ministro ad arricchire di spunti il citato Libro verde.

Conviene la Commissione sull'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 20 novembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 478

La 9ª Commissione permanente,

in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma; premesso che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche

nel commercio con l'estero;

- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

valutati i documenti depositati durante le audizioni;

considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;
- b) sostenere la crescita delle imprese del settore dell'alta gamma, anche attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto per il consolidamento di progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [13,45](#).

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma (n. 478)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ieri il relatore ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte che sono pervenute proposte di integrazione dei Gruppi Lega e Movimento 5 Stelle.

Comunica altresì che il Governo è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnato alla Camera dei deputati sul disegno di legge in materia di concorrenza.

Dà quindi parola al relatore.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che sta svolgendo approfondimenti sulle richieste di integrazione pervenute per le vie brevi dai Gruppi. A tal fine, chiede di rinviare il seguito dell'esame, anche in vista di un confronto con il Governo.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 385 E 1267 IN MATERIA DI REGISTRO NAZIONALE DEI PIZZAIOLI PROFESSIONISTI

La senatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), relatrice sui disegni di legge nn. 385 e 1267 in materia di registro nazionale dei pizzaioli professionisti, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di posticipare detto termine a giovedì 5 dicembre alle ore 12, e prospetta la possibilità di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 385 e 1267

Riunione n. 1

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

Relatrice: [FALLUCCHI \(FdI\)](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Esame congiunto)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 171 (pom.) del 26/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

171ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore [15.35](#).

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 20)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la settimana scorsa il relatore Cantalamessa ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 novembre, rispetto al quale sono pervenute modifiche e integrazioni da parte dei Gruppi.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) dà lettura di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale fa presente di aver recepito alcune delle proposte di integrazione pervenute dai Gruppi parlamentari nonché delle indicazioni del Governo.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso favorevole sullo schema di risoluzione del relatore, esprimendo apprezzamento per il recepimento di molti spunti integrativi che, a suo giudizio, hanno reso lo schema più consistente e molto puntuale nei temi affrontati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sul nuovo schema di risoluzione del relatore, ricorda che la sua parte politica ha sin dall'inizio condiviso l'iniziativa procedurale in esame e ha partecipato con interesse alle significative audizioni svolte.

Dopo aver espresso preoccupazione per la situazione di difficoltà che stanno affrontando i lavoratori del settore dell'artigianato di alta gamma, manifesta soddisfazione per l'accoglimento, da parte del relatore, di alcuni suggerimenti provenienti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, facendo particolare riferimento alla formulazione dell'impegno al Governo di cui alla lettera g), relativo al necessario sostegno nell'accesso al credito.

Nel sottolineare come alcuni suggerimenti che non hanno trovato accoglimento, tra i quali menziona in modo specifico il sostegno alle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono trattati anche nella risoluzione sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'esame della 6ª Commissione permanente (atto d'indirizzo 7-00016), chiarisce che il Gruppo del Movimento 5 Stelle, nella procedura in corso, ha voluto cogliere la disponibilità manifestata dalla maggioranza a rendere

maggiormente dettagliati gli impegni al Governo, originariamente formulati in modo più generico. Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione del relatore, esprime apprezzamento per il recepimento di talune proposte del Gruppo del Partito Democratico, con particolare riguardo all'introduzione di misure di sostegno dello sviluppo dell'internazionalizzazione.

Richiama poi l'attenzione sulla situazione di difficoltà che il settore della moda, a livello industriale, artigianale e manifatturiero, sta attraversando, anche alla luce della crisi occupazionale che sta colpendo le attività del settore nella regione Toscana.

Ribadisce pertanto la necessità di rafforzare le misure di supporto ad un settore vitale e di alto valore simbolico per il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, ha la parola il sottosegretario BITONCI per precisare che la lettera g) del nuovo schema di risoluzione illustrato, inserita su suggerimento del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è stata formulata in modo da tenere maggiormente conto della normativa vigente e del fatto che le misure di sostegno per l'accesso al credito sono paramtrate più su criteri di merito creditizio che non sui caratteri dimensionali delle imprese.

Auspica, al riguardo, che anche lo schema di risoluzione all'esame della 6ª Commissione permanente terrà conto dell'impegno profuso a livello ministeriale per semplificare la fase istruttoria preliminare alla concessione dei sostegni di accesso al credito. Evidenzia in ultima analisi che analoghe misure di semplificazione sono in discussione sul disegno di legge di bilancio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. In merito all'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), avanzata dalla senatrice Aurora Floridia, comunica che sono in corso interlocuzioni con la predetta organizzazione in vista dell'invio di un documento scritto.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ringrazia il Presidente per l'attenzione dedicata alla sua richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice Fallucchi, la scorsa settimana, ha chiesto di posticipare a giovedì 5 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base n. 385, già fissato a giovedì 21 novembre alle ore 12, in quanto sono in corso approfondimenti istruttori. La Commissione ha inoltre convenuto di costituire un Comitato ristretto, in modo da valutare le principali questioni in vista della redazione degli emendamenti, che si è riunito oggi per l'esame di alcune modifiche. A tale ultimo riferimento, fa presente che nell'Ufficio di presidenza di domani saranno valutate le ulteriori ipotesi di lavoro del Comitato ristretto.

La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
478
(Doc . XXIV, n. 20)**

La 9ª Commissione permanente,
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 478 relativo all'artigianato di alta gamma;
premessi che:

- l'Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche nel commercio con l'estero;
- il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività; tenuto conto del valore economico correlato all'artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell'artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;
in tale contesto il disegno del prodotto costituisce un fattore competitivo strategico dell'offerta manifatturiera, distinguendosi per la qualità dei materiali, l'abilità tecnica e l'attenzione al dettaglio;
in un recente *report*, elaborato utilizzando i dati dell'ultimo censimento permanente delle imprese dell'Istat, Confartigianato ha delineato quattordici filiere del *made in Italy* ad elevata contaminazione del *design*: moda, bevande, legno e mobili, gomma e materie plastiche, vetro, ceramica, computer, elettronica e apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli, altri mezzi trasporto e altre imprese manifatturiere tra cui gioielleria e occhialeria. Come riportato dallo studio, in questo perimetro settoriale sono coinvolte 187.000 imprese, con una elevata vocazione artigiana. Tra i 2,1 milioni di addetti nei settori ad elevata intensità di *design*, quasi la metà dell'occupazione, pari a 984.000 addetti, lavora in 181.000 micro e piccole imprese a valore artigiano, in taluni casi a vocazione familiare e con uno stretto legame con il territorio e le specificità culturali locali. La maggiore presenza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese si riscontra in settori del *made in Italy* che hanno connotato la storia e il patrimonio culturale dell'Italia: prodotti in legno, i mobili, la moda - tessile, abbigliamento e pelle - il vetro e la ceramica, la gioielleria e l'occhialeria;
nelle quattordici filiere individuate si concentra più di metà (il 56 per cento) delle esportazioni del *made in Italy*, che nel 2022 ha raggiunto circa 350 miliardi di euro, il 18,3 per cento del PIL. In alcuni specifici comparti l'Italia è primo esportatore tra i 27 Paesi dell'Unione europea;
rilevato altresì il valore sociale dell'artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all'interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l'ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;
tenuto conto che le micro e piccole imprese rappresentano per definizione il segmento più fragile del tessuto produttivo in quanto esposte maggiormente alle fluttuazioni del mercato e all'aumento repentino dei costi dell'energia e delle materie prime. Tali aumenti si traducono inevitabilmente nell'incremento dei prezzi al consumo e quindi in una generalizzata riduzione di competitività. L'incertezza economica ha comportato inoltre una crescita nella richiesta di finanziamenti per far fronte alle carenze di liquidità, cui è corrisposta, al contrario, una maggiore prudenza da parte degli

istituti bancari nell'erogazione di prestiti con conseguente rallentamento nell'accesso al credito;
valutati i documenti depositati durante le audizioni;
considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione;
impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

- a) promuovere percorsi formativi, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali anche per il tramite della Fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*;
- b) adottare ulteriori misure idonee a garantire la resilienza delle imprese operanti nel settore, al fine di sostenerle nella duplice transizione digitale e *green*, anche valutando la previsione di incentivi oltre a quelli previsti a legislazione vigente, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica;
- c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;
- d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti;
- f) valorizzare i segmenti dedicati all'artigianato di alta gamma nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, favorendo un raccordo con gli *ITS Academy*;
- g) nell'ambito dell'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, assicurare alle imprese artigiane del settore dell'alta gamma il necessario sostegno nell'accesso al credito.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 172 (ant.) del 27/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

172ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore [9,10](#).

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), in attesa dell'arrivo dell'interrogante per lo svolgimento del sindacato ispettivo, propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista al termine della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,15, riprende alle 9,25.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, nel rispondere all'interrogazione 3-01307 dei senatori Fina e Gabriella Di Girolamo sullo stato di crisi dello stabilimento industriale LFoundry di Avezzano (L'Aquila), fa presente che l'atto di sindacato ispettivo in esame prende le mosse dalle notizie apparse su alcuni organi di stampa circa la crescente preoccupazione sulle prospettive del citato stabilimento. Al riguardo, informa che il Ministero, appena ha avuto diretta conoscenza della crisi che stava attraversando la società, *leader* nella produzione di semiconduttori, ha incontrato in bilaterale la proprietà e ha successivamente convocato uno specifico tavolo nazionale. Informa, altresì, che all'incontro del 29 ottobre scorso hanno partecipato, oltre al rappresentante della proprietà, la Regione Abruzzo, il Comune di Avezzano e le segreterie nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali ed anche i senatori interroganti in videocollegamento.

In tale sede - prosegue il Sottosegretario - l'Amministratore delegato di LFoundry ha illustrato il piano industriale inerente ai livelli produttivi previsti per il prossimo biennio e il programma di riorganizzazione ed efficientamento della produzione. All'esito del tavolo si è convenuto che il confronto tra azienda e parti sociali proseguirà in ambito regionale, mentre il Ministero delle imprese e del *made in Italy* effettuerà una periodica attività di monitoraggio, essendo al momento in atto una rimodulazione dei piani produttivi e una conseguente riorganizzazione aziendale.

Comunica poi che, in occasione dell'incontro regionale del 21 novembre scorso, i responsabili dell'amministrazione comunale di Avezzano hanno ribadito il proprio impegno a garantire la

protezione dei lavoratori. Considerata la rilevanza e l'urgenza delle tematiche trattate, la Regione ha deciso di aggiornare il tavolo per il prossimo 3 dicembre, data in cui verranno presentati anche i risultati dei nuovi colloqui tra le delegazioni aziendali e sindacali.

Segnala, quindi, con soddisfazione che nella serata di ieri 26 novembre, in merito alla questione dei possibili licenziamenti di personale in somministrazione, è stato raggiunto un accordo che prevede la stipula di un contratto di solidarietà sulla base del quale rimarranno in servizio i 134 lavoratori in somministrazione.

Inoltre, ritiene opportuno che la Commissione sia al corrente della circostanza che, nell'ambito degli incentivi relativi al Fondo per la crescita sostenibile (FCS), LFoundry ha presentato nel 2015 un progetto a valere sul bando *Horizon 2020*, poi conclusosi positivamente con agevolazioni pari a circa 1,5 milioni di euro.

Successivamente, l'impresa ha presentato due progetti a valere sui bandi per grandi progetti FRI Agenda Digitale, uno dei quali si è concluso positivamente, con agevolazioni per circa 23,5 milioni di euro, mentre l'altro - sulla base di quanto comunicato dalla Direzione Generale competente - risulterebbe tutt'ora *in itinere*. Ricorda poi che di recente l'impresa ha anche presentato due progetti a valere sugli accordi di innovazione fabbrica intelligente.

Evidenzia, più in generale, che, diversamente da quanto ritenuto dai Senatori interroganti, il Governo è fortemente impegnato nel settore dei semiconduttori, come dimostrato dalle iniziative portate avanti che sintetizza nei seguenti punti: attuazione di politiche a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, attraverso la creazione del Fondo nazionale per la microelettronica per supportare gli investimenti nella filiera; promozione di ulteriori investimenti rilevanti e strategici. Tra questi ultimi segnala: l'investimento di 3,2 miliardi della *Silicon Box*, che si inserisce nella strategia lanciata dal *Chips Act* dell'Unione europea, che punta a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione; l'investimento di circa 5 miliardi di euro effettuato da STMicroelectronics a Catania, per la creazione di due nuovi impianti per la produzione di *wafers* all'avanguardia; l'investimento, di circa 100 milioni di euro dell'azienda tedesca Aixtron per realizzare, in Piemonte, uno stabilimento per la costruzione di macchine per la sintesi di semiconduttori.

Tra le altre misure rilevanti per il settore, ricorda: l'istituzione dello sportello unico per l'attrazione degli investimenti nonché una *task force* sulla microelettronica; la Fondazione Chips.IT con sede a Pavia; il *point of contact group* sui *chips* con l'obiettivo di scambiare informazioni sulle problematiche che impattano l'industria dei semiconduttori, come ricerca industriale, produzione sostenibile, politiche e pratiche anticoncorrenziali.

Dichiara, quindi, di ritenere evidenti l'importanza e la strategicità riconosciute al settore della microelettronica, come dimostrato dal lavoro finora svolto, frutto di una precisa strategia industriale. Fa presente che la Società, puntualmente informata in merito a tutte le ipotesi di misure di favore di cui potrebbe usufruire, ha fatto sapere che intende avvalersi unicamente delle proprie risorse.

In conclusione, assicura l'attenzione e il costante monitoraggio del Governo su eventuali sviluppi, nonché la disponibilità a convocare un ulteriore tavolo qualora risulti necessario.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) esprime anzitutto un ringraziamento alla Presidenza per la tempestività che ha voluto riservare alla calendarizzazione dell'interrogazione. In merito all'accordo relativo al contratto di solidarietà al quale si è pervenuti nella serata di ieri, evidenzia che la revoca dei licenziamenti ha coinvolto 134 lavoratori in servizio da ben venti anni.

Dopo aver puntualizzato che, anche grazie all'attenzione delle Istituzioni l'azienda è stata costretta a confrontarsi, tanto più che già in estate i lavoratori hanno denunciato la totale assenza di informazioni sulle prospettive di sviluppo industriale, sottolinea che, a dispetto delle dichiarazioni ottimistiche dei vertici aziendali al Governo, l'impresa continua a far pesare sui lavoratori la riduzione dei costi.

Evidenzia poi che sarebbe auspicabile la fuoriuscita da una situazione in cui la proprietà dell'impresa, riconducibile esclusivamente a un fondo cinese, destina il prodotto a un unico committente statunitense. Precisa, al riguardo, che, dei numerosi progetti sviluppati nel corso degli anni, nessuno è arrivato ad uno stato di produzione in Italia.

Circa il rifiuto opposto da parte dell'Azienda a ricevere contributi economici, manifesta il sospetto che

esso sia motivato dalla volontà dei vertici aziendali di non fornire chiarimenti sul piano industriale. Nel rimarcare invece l'importanza di assicurare la trasparenza del piano industriale, suggerisce al Governo di procedere alla convocazione del Presidente di LFoundry, già noto per la sua attività in qualità di Amministratore delegato, al fine di indurlo a chiarire e rendere note le prospettive di sviluppo dell'attività. Si dichiara infine parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base n. 385, già fissato a giovedì 5 dicembre alle ore 12, a giovedì 19 dicembre, alle ore 12, in attesa del lavoro che sarà svolto dal Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 385 e 1267

Riunione n. 2

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

Relatrice: [FALLUCCHI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 14,35 alle 14,40

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 174 (ant.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore [9,35](#).

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 385 E 1267 (REGISTRO NAZIONALE DEI PIZZAIOLI PROFESSIONISTI)

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che la Commissione aveva convenuto di costituire un comitato ristretto per i disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), che si è riunito due volte. La relatrice, in quella sede, ha illustrato un testo unificato per i predetti disegni di legge nn. 385 e 1267, sul quale si sono confrontate le forze politiche senza tuttavia raggiungere un accordo sulle eventuali modifiche.

Propone dunque di acquisire come testo base per il seguito della discussione il testo unificato presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, al quale andranno riferiti gli emendamenti, nel termine che resta fissato a giovedì 19 dicembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1318 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2023)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che è stato assegnato ieri, alle Commissioni riunite 8a e 9a, il disegno di legge n. [1318](#), recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prenderà pertanto contatti con la Presidenza dell'8a Commissione per la programmazione delle relative sedute, a partire da domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [385](#), [1267](#)

NT1

La Relatrice

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Art. 1

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della presente legge, la qualifica di pizzaiolo professionista è riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è costituita una apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, due in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, uno in rappresentanza delle Regioni e tre esperti di pratica in laboratorio, scienza dell'alimentazione e igiene e somministrazione di alimenti. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati le modalità di svolgimento dell'esame, i contenuti della prova teorica e della prova pratica nonché i requisiti dei componenti della commissione di esperti.

4. Il superamento dell'esame di cui al presente articolo consente l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Art. 2

(Validazione delle competenze)

1. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui all'articolo 1, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolati sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie.

2. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera *l-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per quella di pizzaiolo professionista».

Art. 3

(Registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1.

3. Il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1.

2. Sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'atto dell'iscrizione al registro il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5

(Elenco degli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista)

1. Gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista sono trasmessi, a cura delle associazioni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

Art. 6

(Valorizzazione della professione di pizzaiolo)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisce il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Art. 7

(Modifica della classificazione delle attività economiche)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 177 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

177ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore [9,05](#).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo 3-01518 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento del suddetto atto di sindacato ispettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che degli atti di sindacato ispettivo sarà redatto il resoconto stenografico.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione 3-01411 del senatore Nicita, ricordando che il Governo è consapevole della rilevanza strategica del Polo industriale di Priolo Gargallo, così come della necessità di garantire la continuità produttiva degli impianti dell'indotto e di tutelare i lavoratori coinvolti. Dopo aver rammentato che lo stabilimento ISAB è stato dichiarato di interesse strategico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, precisa che tale dichiarazione, unita all'utilizzo della cosiddetta normativa "golden power", ha permesso di accompagnare la cessione dell'impianto garantendo che il passaggio di proprietà rispondesse a requisiti volti a tutelare la piena operatività del sito, la continuità delle forniture e i livelli occupazionali.

Inoltre, proprio in considerazione del rilievo del Polo siracusano, il ministro Urso ha tenuto un'apposita informativa in Consiglio dei ministri e ha evidenziato che le determinazioni del tribunale del riesame di Roma sull'ordinanza del tribunale di Siracusa in merito alle attività del depuratore IAS S.p.A. hanno condotto a un sostanziale blocco delle attività, con conseguenze sull'indotto e sull'intera area industriale di Priolo.

Riferisce quindi che il 21 novembre scorso è stato convocato un tavolo dedicato al futuro del polo stesso, alla presenza delle principali aziende interessate - ISAB, Versalis, Sonatrach e Sasol - nonché

della Regione Siciliana, al fine di individuare soluzioni condivise per superare la crisi derivante dalla sospensione delle attività del depuratore IAS S.p.A. Al riguardo, informa che è stata costituita una *task force* tecnica che raccoglierà e analizzerà gli aggiornamenti sulle emissioni del depuratore e fornirà possibili elementi utili anche ad un nuovo pronunciamento giudiziale.

Rivendica perciò l'impegno concreto e immediato del Governo, in quanto il tavolo - come sottolineato anche dai sindacati - è un ulteriore passo per risolvere la vertenza e rispondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori e delle comunità locali. In tale direzione, infatti, all'incontro del tavolo del 13 dicembre scorso, ENI Versalis ha illustrato un programma di investimenti per la riconversione del sito di Priolo con una dotazione di 800 milioni di euro per un impianto che si dovrebbe concludere entro il 2028. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una bioraffineria all'avanguardia, per la quale è stato già predisposto lo studio di prefattibilità. ENI ha garantito il mantenimento del livello occupazionale degli impianti e dell'indotto e ha illustrato anche la propria strategia, che si basa su tre pilastri: la ristrutturazione della chimica di base, lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e la creazione di sinergie con altre iniziative della stessa ENI.

Con riferimento alle altre richieste dell'interrogante, sentito anche il Ministero dell'ambiente, fa presente che il termine di durata massima dell'operatività degli impianti, non superiore a trentasei mesi, è stato già previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Inoltre, ricorda che la pronuncia della Corte costituzionale è additiva e non necessita di essere recepita con una specifica modifica normativa.

Sulla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, invece, rappresenta che attualmente non sussistono le condizioni, anche perché le vicende giudiziarie in corso e le scelte dei vari operatori rendono incerto l'assetto.

Quanto alla richiesta di modificare il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, rammenta che i provvedimenti attuativi adottati dal Governo - ivi compreso il riesame delle autorizzazioni di tutti i grandi utenti industriali che recapitavano direttamente o indirettamente reflui a IAS - superano le problematiche prospettate anche perché già vengono fissati tempi certi (non superiori a trentasei mesi) per far cessare a spese dei singoli gestori il conferimento di reflui industriali a IAS.

Infine, relativamente alle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A., il Dicastero dell'ambiente ha riferito che la decisione del gestore IAS di non attuare gli interventi indicati nell'autorizzazione regionale ha spinto l'adozione di nuove iniziative per disporre che tali reflui siano trattati nelle modalità e nei tempi tecnici necessari. In ogni caso, vorrei ricordare che occorre attendere l'esito delle vicende giudiziarie in essere prima di entrare nel merito delle questioni inerenti alla struttura di *governance* di IAS S.p.A. e delle relative competenze.

Tiene infine a sottolineare che il Governo ha messo in campo ogni sforzo per salvaguardare il distretto chimico di Priolo, l'attività industriale del Polo siracusano e i lavoratori coinvolti e continuerà ad agire in tal senso.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ringrazia per la risposta, sottolineando che l'interrogazione aveva una finalità propositiva, in quanto suggeriva alcune soluzioni anche attraverso modifiche normative. Si dichiara tuttavia non soddisfatto delle informazioni rese, anzitutto per la questione dei reflui, la cui internazionalizzazione finisce per modificare le potenzialità del sito industriale determinando anche un incremento dei costi di controllo. Ciò rischia, a suo avviso, di intervenire sul polo industriale in maniera non reversibile.

Pur riconoscendo il carattere additivo della pronuncia della Corte costituzionale, tiene a precisare che il termine dei trentasei mesi per le misure prescrittive dovrebbe includere anche un congruo tempo per le consultazioni. Manifesta pertanto preoccupazione, in quanto i ritardi potrebbero essere suscettibili di determinare conseguenze non recuperabili.

Nel reputare apprezzabile l'intervento del Governo, chiede che nei tavoli tecnici siano invitati anche i parlamentari rappresentanti del territorio su cui insiste la crisi industriale.

In merito alle informazioni rese su ENI, sottolinea che le scelte in questo settore impattano anche sulla strategia delle altre imprese, tra cui ISAB. Si rammarica pertanto che, ancora una volta, vi sia un'occasione mancata per la transizione energetica, evidenziando il paradosso di quei settori più

difficili da riconvertire ma bisognosi di tale intervento.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-01515 della senatrice Fregolent e 3-01518 del senatore Bergesio, ricordando che la multinazionale britannica Diageo, *leader* nel settore delle bevande alcoliche, opera in Italia attraverso due società: Diageo Italia S.p.A., con sede a Torino, che è responsabile della commercializzazione e della distribuzione dei *brand* in portafoglio, e Diageo *Operations Italy*, con sede a Santa Vittoria d'Alba, (Cuneo), che costituisce uno tra i più importanti centri di produzione di bevande alcoliche a livello europeo. Riferisce indi che, il 26 novembre 2024, la Società Diageo *Operation Italy*, per il tramite di Confindustria Cuneo, ha comunicato alle parti sociali e istituzionali l'intenzione di chiudere il sito produttivo di Santa Vittoria d'Alba. Lo stabilimento piemontese è principalmente dedicato all'imbottigliamento, con un'area dedicata alla produzione di bevande alcoliche e ai relativi servizi, e un'altra area dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sito è stato per anni un centro di riferimento per il settore viticolo, il cui comparto è stato ceduto nel 2017, con ricadute occupazionali per circa 60 dipendenti operanti a Santa Vittoria D'Alba.

Rammenta poi che negli anni a seguire si sono succedute varie revisioni interne di reparti, con parziali riorganizzazioni, soprattutto nell'ambito non produttivo, e che si è ridotta la produzione nel sito, a seguito di cessioni, avvenute a livello di Gruppo, di prodotti imbottigliati nello stabilimento.

Dopo aver fornito dati sui dipendenti della Società, precisa che essa è tenuta, entro sessanta giorni dall'avvio della procedura, alla presentazione di un piano finalizzato alla mitigazione delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'intenzione di chiudere il sito piemontese. La prassi procedurale prevede che, a seguito della presentazione del piano, venga poi convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro, al quale parteciperà anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende quindi noto che il confronto tra le parti rispetto a tale piano avverrà in un tempo massimo di centoventi giorni. Gli uffici competenti del Ministero, non appena avuta notizia degli intendimenti aziendali, hanno iniziato a monitorare l'evoluzione della situazione in stretto raccordo con la Regione Piemonte e con il Ministero del lavoro.

Assicura l'impegno affinché si individui e si condivida con le parti sociali ogni possibile soluzione in grado di garantire la continuità produttiva del sito e la salvaguardia occupazionale. Il Dicastero valuterà l'attivazione di ogni strumento economico e finanziario disponibile necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto.

Ribadisce, infine, che le procedure descritte avvengono assai di frequente e che vi sono precise tempistiche prima delle quali non è possibile convocare il citato tavolo. Assicura tuttavia che il confronto è già stato avviato con la Regione e che il Dicastero monitorerà l'evoluzione della vicenda e le eventuali ipotesi di reindustrializzazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), dopo aver ringraziato la Presidenza per la celere calendarizzazione, puntualizza che a destare particolare preoccupazione sono le affermazioni della multinazionale, evidentemente meno interessata al valore storico dell'impresa. La disaffezione nei confronti del sito sarebbe infatti motivata anzitutto dalla difficoltà di Santa Vittoria d'Alba di essere collegata e poi dai futuri dazi commerciali americani. Manifesta dubbi sulla fondatezza di tali argomentazioni, la prima delle quali era peraltro nota già all'atto dell'acquisto.

Nella consapevolezza che il consumo di alcol, anche a livello mondiale, si è ridotto, evidenzia la forte preoccupazione dei lavoratori che invece ritenevano di essere salvaguardati proprio da una multinazionale esportatrice in tutto il mondo.

Nel prendere atto delle tempistiche descritte dal Sottosegretario, si augura che il tavolo possa essere convocato presto, anche perché una eventuale riconversione del sito deve essere attuata celermente. Ci si sarebbe comunque aspettati che il comparto alimentare, per il territorio piemontese, avesse rappresentato un'ancora di tranquillità, smentita dalla vicenda descritta. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la situazione della Diageo porti alla luce un tema generale di carattere europeo, relativo anche alla possibilità di prevenire le crisi industriali. Nel richiamare il confronto avviato da Confindustria Cuneo, nel quale si è discusso di lavoro,

riqualificazione, prospettive di cessione di rami di azienda, riconversione industriale e ricollocamento del personale, giudica importante il lavoro svolto dal Ministero.

Riporta, indi, i dati di fatturato e di utili registrati nel 2024 dall'azienda, ritenendo che potrebbe essere prorogata di un paio d'anni la chiusura, qualora si decidesse di non proseguire la produzione in Italia, con un piccolo sacrificio per l'azienda, nella prospettiva di garantire i lavoratori. Augurandosi che, all'esito dei confronti con la multinazionale, vi sia un futuro italiano per lo stabilimento, ringrazia per la celerità della risposta e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario Patrizio LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01530 della senatrice Naturale ed altri, ricordando che la tutela dei prodotti agroalimentari è al centro delle priorità del Ministero dell'agricoltura, non solo per difendere e promuovere le eccellenze inimitabili, ma anche a beneficio della salute dei cittadini. Per questo motivo l'Italia continua a contestare quei sistemi di etichettatura (primo tra tutti il *Nutriscore*) che mirano a condizionare il consumatore nelle sue scelte, piuttosto che garantirgli un'ampia e trasparente informazione per effettuare scelte consapevoli.

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura degli alimenti, l'Esecutivo intende prorogare il regime sperimentale italiano che obbliga l'indicazione in etichetta della provenienza della materia prima. Al riguardo, informa che il Ministero ha ricevuto il formale concerto, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute, per il decreto che proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, il regime sperimentale dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta per taluni alimenti, ivi compreso il pomodoro. Il provvedimento è ora alla firma dei ministri e verrà approvato entro l'anno corrente.

Rileva tuttavia che i prodotti italiani di qualità sono soggetti a numerosi tentativi di imitazione e contraffazione. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la qualità degli alimenti in un mercato ormai globalizzato, sono stati rafforzati i controlli ufficiali a tutela dei consumatori. In tale direzione, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) svolge un ruolo molteplice e centrale nell'ambito del controllo e della tutela delle produzioni di qualità e, più in generale, del *made in Italy* agroalimentare, ponendosi come il più importante organo di controllo europeo e uno dei maggiori a livello mondiale.

Afferma inoltre che l'attività dell'ICQRF riguarda, tra l'altro, la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari, il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri e da Paesi terzi, con scrupolose attività di verifica della tracciabilità e dell'etichettatura.

Ricorda poi che l'Ispettorato, oltre ad operare in veste di Autorità nazionale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali, verifica la correttezza dei rapporti in diversi segmenti delle filiere agroalimentari, coopera anche con i consorzi di tutela e con le grandi piattaforme del commercio su *internet*, anche per intercettare tempestivamente fenomeni di contraffazione e falso *made in Italy*. Si tratta di un'attività, unica nel suo genere in Europa che vanta, peraltro, una percentuale di successo elevatissima. A tale ultimo riferimento, tiene a precisare che l'elevato numero di frodi alimentari attribuito all'Italia ha come unico significato la grande mole di controlli che vengono svolti dagli organismi preposti rispetto ad altri Paesi.

Circa le frodi a danno dei consumatori evidenziate da recenti fonti giornalistiche, rende noto che l'Ispettorato si è prontamente attivato con mirate verifiche - ancora in corso - presso alcuni stabilimenti di produzione al fine di procedere a controlli sulla tracciabilità e l'origine delle materie prime impiegate nei prodotti trasformati.

Per quanto concerne, invece, le metodologie di analisi scientificamente riconosciute, fermo restando che per l'origine della materia prima la regolamentazione europea non stabilisce, al momento, alcuna metodologia ufficiale da impiegare, rileva che l'Ispettorato ha comunque già attivato delle apposite attività di ricerca scientifica. In particolare, nel 2022 l'Ispettorato ha istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano anche esperti delle principali associazioni di categoria, dell'industria privata e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di ricerca (SSICA), avente per oggetto la "Validazione di metodiche ufficiali per la verifica dell'origine dei trasformati del pomodoro da industria". Dopo aver dato conto dell'attività del gruppo, riferisce che l'Ispettorato ha

istituito una banca dati isotopica, dalla quale sono scaturiti dei "limiti di confidenza" (ovvero dei limiti massimi oltre i quali il campione è "non conforme"), costantemente monitorati, che permettono di poter distinguere, nell'ambito delle relative risultanze analitiche, prodotti trasformati ricostituiti (generalmente passate di pomodoro provenienti da concentrati di origine estera) da quelli genuini. Rivendica poi l'istituzione e il potenziamento della cabina di regia per i controlli a tutela dell'agroalimentare italiano, a dimostrazione dell'attenzione mostrata dal Governo per i prodotti agroalimentari italiani. In tale contesto, la cabina di regia interforze ha approvato il piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare per il 2024, con l'intento di rafforzare, a contrasto delle pratiche commerciali sleali e a tutela del *made in Italy*, una maggiore trasparenza delle attività ispettive a tutela dei produttori, e di assicurare ai cittadini elevati *standard* di qualità e salubrità degli alimenti portati in tavola. L'obiettivo è quello di evitare inutili duplicazioni di controllo e tutelare i produttori onesti, isolando i pochi che attuano concorrenza sleale, anche sfruttando e utilizzando prodotti che arrivano da quei Paesi che non rispettano le nostre regole e, di conseguenza, non possono assicurare la salubrità degli alimenti. Nel documento, inoltre, sono specificate le azioni di controllo per filiere clandestine, importazioni sleali, per garantire una maggiore tutela da indicazioni ingannevoli su origine e denominazione.

Riepiloga poi il contenuto delle ispezioni, concentrate sulla tracciabilità e sulla rintracciabilità dei prodotti e sull'indicazione dell'origine delle materie prime e dei prodotti finiti, nonché dei controlli, riguardanti l'etichettatura, il contrasto alle pratiche commerciali sleali e alle frodi nel campo delle erogazioni dei fondi europei. Le filiere interessate sono quelle dei settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario, ortofrutta, cereali e derivati, settori ippico, carni, mangimistico, contrasto alle frodi al bilancio comunitario.

Comunica quindi che la cabina di regia ha approvato il "*Vademecum* per i controlli per le aziende nel settore agroalimentare", che indica le modalità delle azioni di monitoraggio.

Riguardo alle iniziative volte a promuovere, nel comparto primario, una gestione idrica in grado di compensare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici, rileva che il Governo, proprio per fronteggiare la carenza d'acqua, ha già istituito una cabina di regia nazionale in grado di affrontare, con lungimiranza e professionalità, le problematiche legate alla gestione dell'acqua e definire i conseguenti interventi. L'intento è di affrontare questi problemi in un'ottica di medio-lungo termine, pianificando interventi strutturali e soluzioni di sistema e procedendo ad una significativa semplificazione amministrativa per alleggerire gli oneri burocratici che, ad ogni livello, rallentano ed impediscono le più efficaci iniziative pubbliche e private. L'emergenza idrica in corso, tuttavia, dimostra la necessità di ulteriori investimenti per i prossimi anni, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio, valutando il ricorso a fonti idriche non convenzionali.

Per quanto concerne infine, la necessità di intervenire presso le competenti Istituzioni dell'Unione europea al fine di pervenire ad una maggiore trasparenza nelle etichette dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro e dei relativi Paesi di produzione, sottolinea che anche nell'ultima riunione sugli alimenti tenutasi a Bruxelles lo scorso 6 dicembre è stato ribadito alla Commissione l'interesse italiano affinché si addivenga ad una modifica del regolamento n. 1169 del 2001 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Assicura pertanto che l'intento è di ottenere, anche per i prodotti ottenuti dalla lavorazione del pomodoro, etichette trasparenti che indichino in maniera chiara la zona di coltivazione e lo Stato di lavorazione, non solo per garantire una scelta consapevole, ma per arginare gli effetti della concorrenza sleale da parte di Paesi extraeuropei.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per l'esauritiva risposta, che corrisponde ad una problematica assai ampia. Reputa in proposito non sufficienti i controlli, nella misura in cui giungono prodotti dall'estero senza che se ne abbia contezza, con forte pregiudizio per il mondo agricolo, già sottoposto a difficoltà per i prezzi e poi sopraffatto dalla concorrenza sleale.

Prende atto della previsione di una cabina di regia, che rende evidente, a suo giudizio, l'esigenza di un maggiore coordinamento di funzioni già previste, proprio per "evitare inutili duplicazioni", secondo le affermazioni del Sottosegretario. Fa presente infatti che spesso i controlli risultano ripetitivi e

determinano una moltiplicazione degli oneri per le imprese agricole.

Lamenta peraltro che spesso si riscontrano anche false indicazioni di qualità, che richiedono un lavoro ancora più puntuale. Dopo aver richiamato l'esigenza di un monitoraggio sui prezzi, si dichiara non soddisfatta.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia i sottosegretari Fausta Bergamotto e Patrizio La Pietra anche per aver assicurato celerità nelle risposte e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) in sede di illustrazione del complesso degli emendamenti di cui è firmataria, rimarcando l'impegno che il suo Gruppo ha dedicato ad un tema a suo avviso cruciale, accogliendo anche molte indicazioni degli auditi. Fa presente di aver inserito, con l'attività emendativa, una parte del disegno di legge n. 1167, a sua prima firma, nel testo base, seguendo un approccio ambizioso e facendo tesoro anche delle criticità segnalate durante le audizioni. Con riferimento all'articolo 1, le proposte emendative mirano ad ampliare la platea dei destinatari e ad inserire, tra le finalità, il diritto al cibo. A tale ultimo riferimento, ricorda di essere stata relatrice, presso il Consiglio d'Europa, sul *report* inerente il diritto al cibo. L'attività emendativa mira altresì a promuovere politiche locali del cibo, anche per ridurre la mole dei rifiuti.

Sul tema degli imballaggi riutilizzabili, gli emendamenti spostano la responsabilità sulla qualità del cibo a carico di coloro che ricevono le eccedenze, e non di chi le dona, con l'obiettivo di favorire l'utilizzo di propri contenitori.

In merito alle obiezioni avanzate dagli auditi sulla obbligatorietà della donazione, fa presente di aver proposto l'introduzione di un tempo congruo per rispondere alle contestazioni in favore degli operatori che non adempiano a tale obbligo.

Dopo aver sottolineato la necessità di inserire programmi di educazione alimentare nelle scuole, il suo Gruppo ha proposto incentivi per promuovere la cessione di cibo, anche attraverso un credito d'imposta. Si sofferma in particolare sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.10, puntualizzando che, per assicurare le mezze porzioni, i ristoratori dovrebbero essere dotati di cucina espressa.

Soffermandosi sul tema del compostaggio, si riserva di intervenire nuovamente sulle ulteriori proposte emendative e sollecita un intervento legislativo ambizioso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso la Commissione ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 385 e 1267, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e di confermare a domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti a quel testo unificato. Sul predetto testo unificato, lo scorso 10 dicembre, la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di relazione tecnica al Governo.

Propone pertanto in questa fase di rinviare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e

degli emendamenti a data da destinarsi, in considerazione degli approfondimenti attualmente in corso tra la relatrice, i firmatari e il Governo sul citato testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024**

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede

plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta del senatore Cataldi.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 4, si rappresenta l'opportunità di stabilire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione dei requisiti dei componenti dell'Unità valutativa multimediale sull'autismo, nonché di prevedere, ai fini dell'adozione del suddetto decreto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

- all'articolo 6, comma 1, risulta necessario aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari dall'anno 2025, nonché prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 266 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Ilaria Boiano, rappresentante dell'Associazione Differenza Donna, e Orietta Gargano, presidente della Cooperativa sociale Be Free. La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) annuncia un voto contrario, in linea con il giudizio molto critico espresso dal Partito democratico nelle Commissioni di merito. A suo avviso, le misure previste risultano ancora insufficienti dal punto di vista dell'efficacia della pubblica amministrazione, del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, per il settore della ricerca e dell'innovazione. Segnala, in particolare, che la disciplina dell'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di cui all'articolo 25 del disegno di legge, non solo non contrasta l'abusivismo, ma rischia addirittura di favorirlo.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare la votazione dello schema di parere, per un approfondimento, considerato tra l'altro che la Commissione di merito sta ancora svolgendo le audizioni sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del

registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) rileva che sarebbe necessario intervenire con un provvedimento organico per disciplinare tutti i mestieri e le professioni, altrimenti si rischia di introdurre disparità. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Non essendoci altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 5 dicembre, sono stati presentati due emendamenti al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) anticipa il parere contrario su entrambe le proposte di modifica, anche perché in controtendenza rispetto al nuovo testo unificato su cui vi è una convergenza di quasi tutti i Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni 2a e 4a. Auspica in ogni caso che sia possibile pervenire a un orientamento unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto ai partecipanti all'incontro e introduce i lavori.

Interviene, in rappresentanza dell'associazione Differenza Donna, l'avvocato Ilaria BOIANO.

Prendono la parola il senatore [LISEI](#) (*FdI*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) per porre quesiti, cui risponde Ilaria BOIANO.

Interviene quindi Orietta GARGANO, presidente della cooperativa sociale Be Free.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di oggi, martedì 10 dicembre 2024, dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [836](#) e [1255](#) (*Giornata della memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1318

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

- sono anche coinvolte materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e organizzazione di attività culturali e il governo del territorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

- con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie "giurisdizione e norme processuali" e "ordinamento penale", di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. [427](#), [731](#), [888](#), [891](#)**

Art. 1

1.1

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato"» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

"La Repubblica tutela le vittime di reato.

Nessun reato può essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, fuori dai casi di cui agli articoli 76 e 77."».

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 227 (ant.) del 14/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2025

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 11.*

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, volto ad inserire nell'allegato A la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/3017, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste nel settore del trasporto marittimo.

Comunica, inoltre, che il ministro Foti ha dato la sua disponibilità per intervenire, la prossima settimana, in 4ª Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea e, con la XIV Commissione della Camera dei deputati, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a presentare una delega per il recepimento di una direttiva il cui termine scade solo nel giugno 2027.

Il sottosegretario CASTIELLO conferma la volontà del ministro Foti di essere presente in Commissione per l'esame del disegno di legge di delegazione europea.

Osserva, al riguardo, che l'istruttoria sui pareri del Governo relativi agli emendamenti potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Comunica, inoltre, che, oltre a quello già presentato, si sta lavorando per la presentazione di ulteriori emendamenti governativi.

Con riferimento alla richiesta del senatore Lorefice, nel riservarsi ulteriori chiarimenti, osserva che la direttiva è stata trasmessa dalla Commissione europea per la sua attuazione mediante un atto normativo interno, che richiede una delega legislativa da parte del Parlamento.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) insiste per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova ([COM\(2024\) 469 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce uno strumento giuridico e finanziario, finalizzato a promuovere, nella Repubblica di

Moldova, le riforme e gli investimenti necessari in funzione del suo percorso di avvicinamento all'Unione europea e della sua futura adesione. Lo strumento è strutturato sul modello di quello già adottato per i Balcani occidentali con il regolamento (UE) 2024/1449.

In particolare, lo strumento è finalizzato ad accelerare l'allineamento della Moldova ai valori, alla normativa, alle politiche e alle prassi dell'Unione europea, la sua progressiva integrazione nel mercato unico e la convergenza socioeconomica della sua economia con l'Unione. Inoltre, tra gli obiettivi specifici dello strumento, figura anche quello di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori.

A tali fini, sono previsti finanziamenti dell'Unione, sottoposti a una serie di condizionalità che subordinano l'erogazione all'implementazione, da parte della Moldova, di importanti riforme volte ad assicurare il rispetto effettivo dei meccanismi democratici, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché di tutti gli obblighi in materia di diritti umani.

Inoltre, deve essere assicurata la stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche e la trasparenza del bilancio, quali condizioni generali necessarie per lo svincolo dei pagamenti.

Il finanziamento previsto dallo strumento ammonta a un massimo di 1.920 milioni di euro per il periodo 2025-2027, di cui 1.500 milioni nella forma di prestiti agevolati e 420 milioni in contributi finanziari non rimborsabili. Ai fini del prestito, la Commissione europea è autorizzata a contrarre debito a nome dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

Per quanto riguarda il contributo non rimborsabile, esso sarà finanziato dallo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale). Di questo, 135 milioni saranno destinati a coprire gli interessi relativi al prestito.

Pertanto, il finanziamento netto complessivo destinato alla Moldova sarà di 1.785 milioni di euro. In aggiunta, secondo le previsioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di mobilitare ulteriori 2.500 milioni di euro di nuovi investimenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dal settore privato.

La proposta di regolamento prevede che l'Unione e la Moldova sottoscrivano un accordo sull'attuazione dello strumento, in cui la Moldova si impegna all'elaborazione di un "programma di riforma", che dovrà contenere il quadro generale delle riforme e degli investimenti che il Paese intende intraprendere nel periodo 2025-2027 sulla base delle indicazioni europee. Il programma di riforma dovrà, inoltre, fissare il calendario delle erogazioni semestrali del finanziamento europeo, corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi di riforma o di investimento previsti.

Per l'erogazione dei fondi, la Commissione europea dovrà quindi verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché le condizionalità del rispetto dei principi democratici e di stabilità macrofinanziaria, di sana gestione delle finanze pubbliche e di trasparenza di bilancio. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione dovrà sospendere il pagamento o detrarre da esso un importo corrispondente alle condizioni non soddisfatte.

I progetti finanziabili dovranno essere approvati nell'ambito della piattaforma d'investimento per il vicinato (prevista dal regolamento (UE) 2021/947), che prevede la previa valutazione della Commissione europea e il parere positivo degli Stati membri. I settori di investimento dovranno riguardare i settori più importanti per lo sviluppo socioeconomico del Paese, quali quelli relativi a connettività, trasporti, energia, transizione digitale, innovazione, istruzione e sviluppo delle competenze. Inoltre, essi dovranno rispettare i principi del "non arrecare danno significativo" e "non lasciare indietro nessuno", ed essere in linea con gli *standard* europei della transizione verde.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'attuazione della politica europea in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di fornire assistenza alla Moldova nell'attuazione delle riforme e degli investimenti necessari al processo di adesione può essere raggiunto in modo più efficace mediante un'azione a livello di Unione europea,

anche per sfruttare la sua capacità di assunzione di prestiti a condizioni più vantaggiose, nonché di fornire sostegno non rimborsabile e garanzie in una prospettiva pluriennale.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto la proposta limita l'assistenza al minimo necessario per il conseguimento dell'obiettivo, utilizzando strutture esistenti, quali lo strumento di vicinato NDICI-Europa globale e la piattaforma d'investimento per il vicinato, e utilizzando meccanismi già collaudati. Inoltre, il sostegno finanziario è subordinato a precise regole di condizionalità.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 18 febbraio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione su testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **MATERA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

La Commissione di merito, nella seduta dello scorso 4 dicembre, ha convenuto di adottare un testo unificato per il seguito della discussione.

L'articolo 1 stabilisce che la qualifica di pizzaiolo professionista è riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

L'articolo 2 concerne la validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista. Il registro, tuttavia, non costituisce un albo professionale e pertanto la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4 stabilisce che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato di qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1 e sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 disciplina la trasmissione degli attestati di qualifica di pizzaiolo, a cura delle associazioni, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e la pubblicazione di un apposito elenco nel sito *internet* istituzionale della medesima, nonché agli uffici di collocamento e lavoro.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorisce il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ai sensi dell'articolo 7, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la

revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022.

L'articolo 8 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1258](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

Al comma 1, Allegato A, dopo il punto n. 15, aggiungere il seguente:

«15-bis) Direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.».

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 230 (ant.) del 22/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025

230ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1240\)](#) *Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*

[\(1293\)](#) *CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori*

[\(1316\)](#) *VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato* (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge n. 1240, adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato.

In particolare, ricorda che il provvedimento mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei.

Al riguardo, propone di richiamare in premessa l'istituzione dello Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020. Di particolare attinenza al tema in esame vi sono, poi, le Conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori".

Alla luce anche di quanto testé richiamato, ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova ([COM\(2024\) 469 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, istituisce uno strumento giuridico e finanziario, finalizzato a promuovere, nella Repubblica di Moldova, le riforme e gli investimenti necessari, in funzione del suo percorso di avvicinamento all'Unione europea e della sua futura adesione.

In particolare, lo strumento prevede finanziamenti dell'Unione, sottoposti a una serie di condizionalità quali l'implementazione, da parte della Moldova, di riforme volte ad assicurare il rispetto effettivo dei meccanismi democratici, tra cui un sistema parlamentare multipartito, elezioni libere e regolari, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e tutti gli obblighi in materia di diritti umani. Devono inoltre essere rispettati anche i principi di stabilità macro-finanziaria, di sana gestione delle finanze pubbliche e di trasparenza di bilancio. Peraltro, tra gli obiettivi specifici dello strumento, figura anche quello di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori.

Il finanziamento previsto dallo strumento ammonta a un massimo di 1.920 milioni di euro per il periodo 2025-2027, di cui 1.500 milioni nella forma di prestiti agevolati e 420 milioni in contributi finanziari non rimborsabili (comprensivi dei 135 milioni destinati a coprire gli interessi relativi al prestito). In aggiunta, secondo le previsioni, lo strumento dovrebbe essere in grado di mobilitare ulteriori 2.500 milioni di euro di nuovi investimenti provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali e dal settore privato.

Il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta la proposta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'Italia, nel contesto delle relazioni esterne europee, ha interesse alla stabilità macroeconomica della regione. L'Italia sostiene la Moldova nel percorso di avvicinamento all'Unione europea e ha aiutato il Paese a fronte della crisi in Ucraina. I rapporti economico-commerciali sono buoni, alimentati anche dalla presenza in Italia di una numerosa comunità moldava, seconda solo a quella presente in Russia, ben integrata nel nostro tessuto sociale e produttivo.

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta di regolamento in oggetto sia coerente con gli obiettivi di stabilità e sviluppo economico dell'Unione europea e risponda in modo proporzionato alle esigenze del processo di allargamento quale investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità, anche sulla scorta del Partenariato orientale e dell'Accordo di Associazione del 2016.

Peraltro, secondo il Governo, il contesto della situazione dell'area rende urgente l'adozione di questa misura: la strategia di sicurezza nazionale della Moldova individua Mosca come la fonte delle principali minacce alla sua sicurezza e il processo di adesione all'Unione è strategico per questo fine. Il 17 dicembre 2024 il Consiglio affari generali ha approvato il suo orientamento generale, integrando il testo originario con un richiamo anche alla finalità di aiutare il Paese a gestire e attenuare le sfide derivanti dalla guerra di aggressione all'Ucraina e dai tentativi della Russia di destabilizzare la Moldova.

Sulla base di tale orientamento generale, la Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione potrà quindi avviare i negoziati con il Parlamento europeo, una volta che quest'ultimo avrà adottato il proprio mandato negoziale, con la votazione degli emendamenti in Commissione prevista per il 30 gennaio e in Plenaria per l'11 marzo.

Infine, il Governo ritiene rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto un'azione a livello di Unione è necessaria per accelerare la convergenza economica in vista dell'adesione. L'entità

dell'assistenza necessaria alla Moldova, infatti, è tale da non poter essere assicurata dagli Stati membri singolarmente. L'Unione, invece, si trova in una posizione unica per fornirle assistenza esterna pluriennale in modo tempestivo, coordinato e prevedibile, sfruttando la sua capacità di assunzione di prestiti da poterle erogare a condizioni vantaggiose, nonché di fornire sovvenzioni in una prospettiva pluriennale.

Si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 18 febbraio e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Si ritiene, quindi, che la 4ª Commissione possa confermare la valutazione favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione.

Propone, quindi, di richiamare le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare l'articolo 2, che prevede la possibilità di rinnovo, fino al 4 marzo 2026, dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina. Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 7, che al comma 2 dispone la proroga di ulteriori sei mesi per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, nell'ambito degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e l'articolo 11, che al comma 1 proroga di un anno il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in considerazione della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, previste dalla direttiva (UE) 2018/2011 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043.

Ritenendo, quindi, che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), il relatore [MATERA](#) (*FdI*) chiarisce che la proroga di cui all'articolo 11 è volta a far decorrere dal 1º gennaio 2025 (e non più dal 1º gennaio 2024) l'obbligo di incremento di energia termica da fonti rinnovabili, comprendendo, quindi, gli eventuali inadempimenti relativi al 2024.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere

non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Propone, in particolare, di richiamare in premessa l'articolo 3, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che peraltro non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto, e l'articolo 7 sulla previsione di uno specifico codice ATECO per l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto del regolamento delegato (UE) 2023/137 sulla classificazione delle attività economiche NACE (*Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne*).

Al riguardo, propone di ricordare che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali. Sebbene l'istituzione della qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, ritiene che questa potrebbe rientrare comunque nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il provvedimento sia sottoposto, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, [come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024](#) e secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 agosto 2021.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) evidenzia la mancanza di urgenza e di utilità di una proposta legislativa che prevede l'istituzione di un albo non obbligatorio e la facoltà di iscriversi in un registro che però non è requisito per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo, producendo solo un carico aggiuntivo anche di formazione, senza che poi questo comporti un valore aggiunto rispetto a chi sceglie di svolgere la professione senza aderire a questa nuova certificazione.

Si tratta di una regolamentazione scarsamente utile, al pari delle proposte sulla mototerapia o di altre simili, che impegnano il Parlamento, sottraendo tempo ed energie a lavori più urgenti e importanti per la vita dei cittadini.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) conviene sulla scarsa utilità della proposta e preannuncia il suo voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il parere sottoposto al voto della Commissione ha comunque la sua utilità di evidenziare la normativa europea che prevede lo svolgimento di un *test* della proporzionalità e il cui rispetto è giuridicamente obbligatorio anche per il nostro Paese.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) riporta il caso personale di un suo conoscente pizzaiolo al quale ha illustrato la proposta normativa e che ne ha rilevato la scarsa utilità. Ritiene invece opportuno impegnare il Parlamento sulle tante priorità che riguardano l'Italia.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) chiede se la qualificazione di pizzaiolo richieda una specifica formazione e se questa rientri nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, poiché in caso contrario si tratterebbe di corsi che saranno sicuramente a pagamento, a carico degli interessati.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) sottolinea come la certificazione, ancorché non obbligatoria, rischierebbe di creare un doppio binario con pizzaioli di serie A e di serie B, per esempio tra i giovani iscritti all'albo e i pizzaioli con anni di esperienza che ne potrebbero restare pregiudicati.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) replica agli intervenuti ricordando che, per la certificazione, l'articolo 2 del testo unificato richiama il sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite e riscontrabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sull'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali del sistema nazionale di certificazione delle competenze. A tal fine, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati alla certificazione, le regioni e specifiche associazioni professionali di pizzaioli, scuole del settore, università e accademie.

In ogni caso, ritiene che le questioni sollevate nella discussione siano questioni di merito che esulano dalla verifica della compatibilità europea a cui è chiamata questa Commissione e che saranno certamente prese in considerazione e valutate dalla Commissione di merito.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la creazione di nuove corporazioni, peraltro facoltative, sia poco utile e dannosa.

Peraltro, la professione di pizzaiolo è in gran parte esercitata ormai da persone straniere residenti in Italia, che sono quelle più a rischio di subire gli effetti negativi di una normativa come quella proposta.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che lavoratori stranieri sono presenti in qualsiasi settore produttivo e pertanto qualsiasi certificazione potrebbe essere oggetto delle medesime critiche.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), rilevando l'intenzione di procedere comunque al voto, preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo e ricorda che in Commissione di merito è stata anche rifiutata la proposta di procedere ad audizioni di approfondimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il suo voto contrario, ritenendo che la Commissione stia disattendendo al proprio compito, poiché il provvedimento a suo avviso si pone in contrasto con i principi e le norme dell'ordinamento europeo, prevedendo una regolamentazione di accesso alla professione che costituisce di fatto un ostacolo alla libera circolazione e una barriera all'esercizio della professione, soprattutto per gli stranieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che la previsione di un registro non obbligatorio non produca alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri e non determini un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce l'importanza di richiamare la normativa sul *test* di proporzionalità, in attuazione al decreto legislativo n. 142 del 2020, come modificato dal decreto-legge salva infrazioni n. 131 del 2024, al fine di prevenire il rischio dell'apertura di nuove procedure di infrazione, e sottolinea come ciò risponda pienamente alle prerogative e al dovere della 4ª Commissione di assicurare la compatibilità della normativa nazionale con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), considerata l'osservazione del Presidente, propone quindi di rafforzare il dispositivo del parere diretto alla Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è compito della Commissione consultiva dare istruzioni perentorie alla Commissione di merito.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Su richiesta del senatore [FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*), il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esito della votazione è stato di 9 voti favorevoli e 8 contrari.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) evidenzia che il parere in sede consultiva sul provvedimento in esame è stato approvato anche grazie al voto del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda al senatore Sensi di aver sempre partecipato, legittimamente, alle votazioni in Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 ([COM\(2024\) 531 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, è volta a istituire un'interfaccia elettronica europea per la presentazione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Essa interessa quindi i circa 5 milioni di lavoratori nell'Unione europea che sono inviati dai propri datori di lavoro a svolgere un servizio su base temporanea in un altro Stato membro.

L'interfaccia per la dichiarazione digitale unica sarebbe costituita da un portale *web*, collegato al sistema di informazione del mercato interno (IMI), per consentire l'utilizzo gratuito del modulo *standard* disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, evitando agli interessati di doversi confrontare con moduli diversi per ogni Stato, talvolta anche molto complessi.

Gli Stati membri resterebbero comunque liberi di decidere se adottare l'interfaccia messa a disposizione dalla Commissione europea oppure se mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e in cui si considera la proposta, in linea di principio, conforme agli interessi nazionali, in particolare laddove si semplificano gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il Governo infatti riferisce che le imprese da tempo lamentano l'esistenza di ostacoli alla libera circolazione tra gli Stati membri, connessi in particolare alla presenza di numerosi adempimenti, diversi per ciascuno Stato membro, da assolvere in caso di distacco transfrontaliero.

Il Governo rileva tuttavia che la proposta europea potrebbe comportare una minore efficacia dell'azione di vigilanza e quindi una minore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, rispetto al sistema nazionale vigente. L'Ispettorato del lavoro ha infatti evidenziato come, tenuto anche conto dell'elevato numero di lavoratori distaccati che l'Italia riceve, la mancanza - nel modulo *standard* europeo - di alcune informazioni, necessarie all'analisi del rischio, potrebbe rendere più difficile lo svolgimento di ispezioni efficaci contro il falso distacco di lavoratori e il *dumping* sociale che ne deriva, da parte delle aziende che eludono o violano la normativa.

Nel corso del negoziato europeo, il Governo quindi ribadirà l'esigenza che nel modello *standard* siano incluse le informazioni necessarie per le autorità italiane a effettuare una efficace attività di analisi volta ad indirizzare la vigilanza verso le situazioni a maggior rischio.

La proposta, in ogni caso, già prevede che gli Stati membri che intendano includere campi aggiuntivi relativi ad informazioni rilevanti, e necessarie al fine di eseguire ispezioni efficaci nei luoghi di lavoro, possano proporre delle modifiche al modello, da negoziare con la Commissione europea.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 5 febbraio 2025. La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno finora sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) chiede chiarimenti sul perché il Governo esprima le sue preoccupazioni rispetto alla proposta di un'interfaccia europea, temendo azioni di falso distacco e di *dumping* sociale, quando gli Stati non sarebbero comunque obbligati ad aderirvi.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) precisa che, in vista dell'istituzione di un modello europeo non obbligatorio di dichiarazione per il distacco dei lavoratori, il Governo fa presente che lo riterrebbe auspicabile se, tuttavia, fosse integrato da alcune informazioni aggiuntive che renderebbero più efficace l'attività di controllo contro l'elusione della normativa.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) insiste osservando che, in linea con i principi dell'ordinamento europeo, occorre favorire la libera circolazione dei lavoratori e non cercare di aggiungere ostacoli e oneri burocratici alle procedure.

Il RELATORE si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, stipulato a Roma il 6 febbraio 2024.

L'obiettivo generale dell'Accordo è di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, e di regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.

In particolare, l'Accordo, che si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato, consentirà ai lavoratori italiani e albanesi di «cumulare» le carriere lavorative registrate nei rispettivi Paesi al fine di ottenere una pensione secondo le regole di ciascun Paese in cui hanno prestato l'attività lavorativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

L'Accordo si inserisce in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva, fortemente sostenuta dall'Italia, dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Secondo i dati contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, alla data del 1° gennaio 2023 i cittadini albanesi residenti in Italia risultano essere 416.829, mentre i connazionali residenti in Albania 2.602. Inoltre, secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT, nel «Registro delle imprese 2022», l'Italia figura come il primo Paese in termini di numero di aziende straniere attive, con 2.875 imprese (in aumento del 7,5 per cento rispetto al 2021), che rappresentano oltre il 43,6 per cento di tutte le imprese estere operanti in Albania, costituendo una fetta importante del sistema produttivo ed occupazionale. Si evidenzia che il percorso d'integrazione europea dell'Albania ha conosciuto un importante passo in avanti il 19 luglio 2022 con l'apertura ufficiale dei negoziati di adesione e che il Paese sta continuando a compiere progressi nell'ambito delle riforme fondamentali e dello Stato di diritto, anche attraverso l'attuazione della riforma della giustizia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e sta contribuendo alla gestione dei flussi migratori misti verso l'Unione europea cooperando all'attuazione del piano d'azione dell'Unione sui Balcani occidentali.

L'Albania, inoltre, in qualità di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata attivamente impegnata nella promozione delle risoluzioni che condannano la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ha fatto registrare un pieno allineamento con la politica di sicurezza estera e comune dell'Unione europea.

Il Presidente ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede di non procedere subito al voto, per poter approfondire il provvedimento appena illustrato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (n. 242)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, cosiddetto regolamento DORA (*Digital Operational Resilience Act*), nonché per l'attuazione alla correlata direttiva (UE) 2022/2556, in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 16 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024).

La Relatrice ricorda che il regolamento DORA, del 2022, fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato, per la resilienza del settore finanziario e dei fornitori critici di servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Il regolamento DORA, inoltre, si basa sulla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. direttiva NIS 2), che detta misure per un livello elevato di cybersicurezza nell'Unione, e si concentra su cinque blocchi normativi: prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC applicabili alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento; obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC; *test* di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare con regolarità i sistemi di risposta agli attacchi informatici e garantire la resilienza operativa; gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi; condivisione delle informazioni tra entità finanziarie. Il decreto legislativo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in sei capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, ovvero le definizioni utilizzate, nonché l'individuazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione.

Nel capo II si individuano le Autorità competenti nella Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP, ciascuna per i rispettivi settori, e si stabiliscono obblighi di segnalazione degli incidenti e delle minacce informatiche, e forme di coordinamento operativo e informativo tra di esse.

Il capo III individua le disposizioni del regolamento DORA applicabili agli intermediari finanziari e quelle applicabili a Bancoposta.

Il capo IV disciplina i poteri di vigilanza e regolamentari delle Autorità competenti e reca un ampio e dettagliato quadro sanzionatorio per tutti i casi di violazioni delle disposizioni del regolamento DORA.

Il capo V contiene ulteriori modificazioni e integrazioni della normativa di settore e in particolare al testo unico della finanza, al codice delle assicurazioni private, al decreto sulla previdenza complementare, e al decreto sulla risoluzione degli enti creditizi e di investimento.

Infine, il capo VI reca la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1341) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Francia, volta a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario in territorio francese, della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, e una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra i due Paesi, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità.

La Convenzione in ratifica si sostituisce alla precedente Convenzione del 1970. Pertanto, il disegno di legge provvede anche ad abrogare la legge di ratifica della Convenzione del 1970 (legge 18 giugno 1973, n. 475), non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

La Convenzione si compone di 15 articoli. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della

Convenzione nel tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia situato in territorio francese ("la Linea") e l'oggetto della stessa Convenzione nella ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e di copertura finanziaria dei relativi costi.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella Convenzione, mentre l'articolo 3 definisce le rispettive responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese. In particolare, spetta al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi, mentre al secondo spetta l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura sulla Linea in base al principio di territorialità, potendosi coordinare con il gestore italiano per assicurare la continuità con i tratti italiani.

L'articolo 4 disciplina le regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie.

L'articolo 5 provvede all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria della Linea, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese.

L'articolo 6 disciplina la gestione e manutenzione delle stazioni della Linea, assicurate dai gestori designati dallo Stato francese.

L'articolo 7 individua le modalità di finanziamento dell'esercizio e della manutenzione della Linea. In particolare si prevede che il *deficit* o l'avanzo di gestione ordinaria della Linea venga ripartito annualmente tra la parte italiana e francese in proporzione alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola per cui, in caso di *deficit*, ogni Parte si fa comunque carico di almeno il 25 per cento. L'articolo 8 stabilisce che l'infrastruttura ferroviaria della Linea è di proprietà dello Stato francese, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica con le parti italiane.

L'articolo 9 stabilisce che i lavori di manutenzione della Linea devono essere effettuati in conformità alla normativa francese in vigore e che l'attuazione della Convenzione dovrà avvenire nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 dispone che in caso di eccezioni locali concordate tra i gestori dell'infrastruttura italiano e francese, ai sensi dell'articolo 3, per garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa, il gestore italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese.

L'articolo 11 prevede che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.

Secondo l'articolo 12, l'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea.

Ai sensi dell'articolo 13, il controllo dell'attuazione della Convenzione è assicurato dalla Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi delle Alpi del Sud. Essa è altresì competente a verificare e convalidare la contabilità tenuta dai gestori dell'infrastruttura.

Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative della Convenzione, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, e i termini per la sua entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del 1970 e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime le sue perplessità sull'operato del Ministro dei trasporti in relazione al perdurare di ripetuti guasti sulle linee elettriche ferroviarie.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ([COM\(2024\) 497 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2024.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, al fine di consentire l'effettiva operatività della direttiva (UE) 2022/2523 ("direttiva sul secondo pilastro") che attua nell'Unione europea l'accordo del 2021 del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), finalizzato a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo (15 per cento) di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. In particolare, la proposta di direttiva si basa sull'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523, che prevede l'obbligo, per ciascun gruppo multinazionale di imprese interessato, di presentare allo Stato membro in cui è localizzato, una Dichiarazione sulle imposte integrative, relativa al raggiungimento dell'imposizione minima del 15 per cento.

A tal fine, la proposta di direttiva introduce nella direttiva 2011/16/UE l'allegato VII, contenente un formulario tipo, in linea con quello elaborato dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20, per la presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative, e norme volte a stabilire un quadro per facilitare lo scambio di dichiarazioni sulle imposte integrative tra gli Stati membri.

Sulla proposta il Governo ha trasmesso la propria relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, in cui valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa.

In particolare, il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la certezza del diritto e la chiarezza per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali possono essere garantite solo istituendo un insieme unico di norme uniformi applicabili a tutti gli Stati membri. Nello specifico, le norme vigenti per garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per le imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione europea, sancite dalla direttiva sul secondo pilastro, risulterebbero compromesse se gli Stati membri dovessero attuare obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale.

Il Governo ritiene altresì che la proposta rispetti il principio di proporzionalità, poiché essa si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi.

Inoltre, secondo il Governo, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in esame possono ritenersi anche conformi all'interesse nazionale, in particolare con la lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali e la protezione della base imponibile nazionale.

Pertanto, non rilevando particolari criticità sulla proposta, il Governo non ritiene necessario apportarvi modifiche e informa che la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione intende concludere tempestivamente le discussioni tecniche sulla proposta, con l'obiettivo di raggiungere l'accordo politico in seno all'Ecofin previsto per marzo 2025.

Si ricorda che il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei scade il 13 febbraio 2025. Hanno finora avviato l'esame della proposta sei Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, senza sollevare criticità.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1240, 1293 E 1316

La 4ª Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, in materia di valorizzazione e promozione della ricerca, contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori e procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato;

preso atto che la Commissione di merito ha adottato come testo base per l'esame congiunto il disegno di legge n. 1240;

considerato che esso mira a riformare il sistema del cosiddetto "pre-ruolo universitario", al fine di

garantire un percorso certo e delimitato nel tempo, favorire l'attrattività della carriera accademica e della ricerca per i soggetti più capaci e contribuire ad abbassare l'età media dell'immissione in ruolo, in linea con gli *standard* dei Paesi europei;

considerato lo Spazio europeo della ricerca (SER), avviato con la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 6, del 18 gennaio 2000, e rinnovato con la comunicazione COM(2020) 628 "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione", del 30 settembre 2020, che ha come obiettivo di 1) dare priorità agli investimenti e alle riforme nella ricerca e nell'innovazione, a sostegno delle transizioni verde e digitale e della ripresa dell'Europa, 2) migliorare l'accesso a ricerca e innovazione d'eccellenza per i ricercatori in tutta l'Unione, 3) trasporre i risultati nell'economia per assicurare la diffusione sul mercato dei risultati di ricerca e la *leadership* competitiva dell'Europa nell'ambito della tecnologia, 4) compiere progressi nella libera circolazione delle conoscenze, dei ricercatori e della tecnologia;

considerate le Conclusioni del Consiglio UE, del 28 maggio 2021, dal titolo "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà" e, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio, del 29 novembre 2024, in cui tra l'altro si esortano gli Stati membri a "provvedere affinché i ricercatori, gli imprenditori, gli innovatori, tutti i dirigenti nel settore della ricerca e i professionisti di sostegno siano messi nelle condizioni di migliorare le loro abilità e competenze" e che "occorra prestare maggiore attenzione anche alle prime fasi delle carriere dei ricercatori";

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1337

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni di proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata regolamentazione;

considerate le disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione e in particolare:

- l'articolo 2, ai commi 2 e 3, prevede che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina;
- l'articolo 7, al comma 2, dispone la proroga di ulteriori sei mesi (da 30 mesi a 36 mesi) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata, relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, volto a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che sono stati già prorogati di ventiquattro mesi dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'articolo 11, al comma 1, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui, in attesa della pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta RED II), avvenuta il 2 settembre 2024 con la comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea, e che le proroghe previste assicurano la continuità del rispetto delle norme europee nella legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 385 E 1267**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, che mirano al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro; considerato che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista, che tuttavia non costituisce un albo professionale e pertanto non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo a chi non è iscritto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 7, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2;

ricordato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

l'istituzione di una specifica qualifica professionale di pizzaiolo professionista e la relativa regolamentazione che ne prevede l'attestazione e l'iscrizione in un apposito registro nazionale, sebbene non precluda l'esercizio della relativa attività a chi non ne è titolare, potrebbe rientrare nell'obbligo di effettuazione del *test* della proporzionalità citato in premessa. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere di sottoporre il provvedimento, prima della sua entrata in vigore, alle procedure previste dal decreto legislativo n. 142 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/958, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 13 agosto 2021.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 324 (pom.) del 10/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

324ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264-A) Disposizioni in materia di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo sul testo già reso alla Commissione di merito il 3 dicembre scorso.

In ordine agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata dalla Commissione.

(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 12, in tema di tariffe autostradali, posto che si prevede la creazione di due nuovi fondi nel bilancio dello Stato, alimentati da tariffe applicate dai concessionari, per il recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi di adduzione e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico, sarebbero utili prime indicazioni circa l'entità dei finanziamenti pubblici già concessi che saranno recuperati nei prossimi anni, così come stime anche di massima sui due nuovi fondi. Rileva, inoltre, che le norme non chiariscono quanta parte delle risorse debba essere destinata al Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e quanta parte al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, per cui anche su questo punto sarebbe utile una precisazione.

In relazione al Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, considerato il principio che il concessionario si deve assumere i rischi operativi, come previsto dal codice dei contratti pubblici e anche dall'articolo 6, comma 3, del presente disegno di legge, sarebbe utile una conferma che tale fondo si applicherà ai soli casi già previsti dal codice dei contratti pubblici per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili e non imputabili al concessionario.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e, in particolare, in merito a quanto affermato con riferimento alla procedura di determinazione dei due fondi citati, per il solo primo anno del triennio di programmazione del bilancio, andrebbe chiarito se

tale tipologia di iscrizione in bilancio sia idonea ad assicurare la copertura di quegli investimenti a valere sui predetti fondi eventualmente a valenza pluriennale.

Relativamente all'articolo 28, in materia di *start-up* innovativa, considerato che le maggiori entrate legate alle disposizioni contenute vengono quantificate unitamente a quelle relative all'articolo 31 e utilizzate a copertura dell'onere ascrivibile al medesimo articolo 31, sarebbe opportuno che venissero quantificate in maniera distinta per articolo indicando, altresì, i dati alla base della stima.

Per quanto concerne l'articolo 31, recante ulteriori misure di incentivazione, atteso che le previsioni di cui al comma 2, lettera *b*), determinano oneri pari a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e che ai suddetti oneri si farà fronte tramite quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera *b*), e per la parte restante dalle maggiori entrate determinate dallo stesso articolo 31, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio volti a suffragare la quantificazione del recupero di gettito complessivamente stimato dal rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento nella misura di 14,3 milioni di euro per il 2026 e in 8,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In merito all'articolo 34, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la già prevista attribuzione in alcuni casi alle Camere di commercio delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive, andrebbe comunque confermato che i Comuni e le Camere di commercio dispongano a legislazione vigente delle risorse necessarie per acquisire le componenti informatiche conformi alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2023 citato dalla norma.

Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di buoni pasto, pur considerati i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi con riferimento alla possibilità che l'apposizione di limiti agli sconti incondizionati verso gli esercenti, nell'ambito degli accordi stipulati tra le imprese che emettono buoni pasto e gli esercenti, possa condurre a un incremento dell'utilizzo dei buoni pasto. Tale circostanza, atteso che alla somministrazione di buoni pasto è collegato uno specifico regime fiscale, potrebbe determinare effetti di gettito per l'erario differenti rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 39, recante le disposizioni finanziarie, come già osservato all'articolo 28, per quanto attiene alla copertura di cui alla lettera *b*) comma 2, ribadisce la necessità di acquisire una valutazione puntuale delle maggiori entrate, specificando le quote ascrivibili a ciascuno dei due articoli indicati (articoli 28 e 31), nonché i dati e le ipotesi alla base delle stime. Tali elementi informativi andrebbero forniti anche rispetto alla quantificazione dell'onere corrispondente, di cui alla prima parte dell'alinea del comma 2.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare gli effetti finanziari correlati alle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 210.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(Doc. XXII, nn. 14 e 15-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca all'articolo 2, una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

A tale riguardo, occorre acquisire dal Governo conferma che dall'attribuzione della qualifica di monumento nazionale non derivino, in base alla legislazione vigente, oneri a carico della finanza pubblica, ad esempio sotto forma di contributi o di altri benefici, di agevolazioni fiscali per i proprietari, di agevolazioni e contributi in caso di ristrutturazioni o di qualunque altro tipo.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sulla base della quale conferma che la dichiarazione di monumento nazionale non comporta, a legislazione vigente, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere non ostativo che, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso sul testo alla Commissione di merito il 19 novembre scorso.

In relazione all'emendamento 1.1, non ha osservazioni da formulare. Propone pertanto, anche a tale riguardo, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto legislativo è privo del parere del Consiglio di Stato, pertanto l'assegnazione è stata disposta con riserva.

Il provvedimento in esame reca disposizioni attuative della delega prevista dal comma 15 dell'articolo 9 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo". In particolare, la delega prevede l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei

diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al presente decreto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che si tratta, infatti, di disposizioni aventi valenza esclusivamente ordinamentale e coerente attuazione di quanto già previsto a livello normativo primario (articolo 9, comma 18, legge 28 aprile 2022, n. 46) di modo che non assumono alcun carattere di innovatività tale da produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono particolari osservazioni.

Ricorda che la legge n. 46 del 2022 è provvista di clausola di invarianza finanziaria all'articolo 20.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge citata, con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Per quanto riguarda il diritto di assemblea, l'articolo 10 della legge citata prevede che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni: a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante il servizio nel limite di dieci ore annue individuali.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, stante l'assegnazione con riserva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1044\)](#) *Ilaria CUCCHI*. - *Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 introduce alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, un articolo 116-bis, con il quale si prevede l'obbligo di autopsia, in caso di morte in carcere. Viene previsto inoltre, qualora si tratti di persona sconosciuta, l'esposizione del cadavere nel luogo pubblico a ciò designato, che il cadavere sia sempre fotografato, che siano descritti nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

L'articolo 2 dispone al comma 1 che presso ciascuna struttura detentiva sia istituito uno sportello di informazione legale sui diritti dei detenuti denominato Sportello legale, al fine di offrire ai detenuti

informazioni legali circa i loro diritti.

Viene previsto al comma 2 che l'accesso ai servizi offerti dallo Sportello legale sia consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo una turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli legali possano avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza legale e della tutela dei diritti umani.

L'articolo 3 reca una clausola di copertura degli oneri del disegno di legge in esame, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale riguardo, segnala che la clausola di copertura non quantifica l'ammontare degli oneri, né determina la loro dimensione temporale: appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Ricorda che sul testo del disegno di legge n. 385, la Commissione nella seduta del 26 novembre ha deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il nuovo testo, al comma 1 dell'articolo 1, prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e l'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli Uffici di collocamento e lavoro. Al comma 2 dispone che la qualifica di pizzaiolo professionista venga riconosciuta a coloro che esercitano la relativa attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e i cui redditi derivanti dalla professione di pizzaiolo costituiscono più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, anche non continuativo, nei cinque anni precedenti al riconoscimento, purché la somma dei periodi di lavoro sia pari ad almeno tre anni, previo superamento di un esame, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, all'esito del quale è rilasciato un attestato. Il comma 3, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione di un'apposita commissione di sette esperti nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 2, comma 1, prevede che, ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di pizzaiolo professionista nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole del settore, le università e le accademie. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 prevedono il diritto del pizzaiolo professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Considerato che appare ipotizzabile che allo stato i pizzaioli esercitino la loro attività lavorativa

prevalentemente in regime di lavoro dipendente, salvo che non siano essi stessi imprenditori titolari dell'esercizio commerciale, tali disposizioni, che consentono di esercitare l'attività lavorativa di pizzaiolo professionista come libera professione in forma individuale o associata o societaria, potrebbero comportare minori entrate sia in termini di gettito fiscale sia in termini di minori entrate contributive.

L'articolo 3, al comma 1, dispone che il registro nazionale dei soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista ai sensi dell'articolo 1, nelle more della modifica della classificazione delle attività economiche di cui all'articolo 7, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il comma 3 specifica che il registro di cui al comma 1 non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di pizzaiolo.

L'articolo 4, in materia di requisiti, dispone che sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso dell'attestato qualifica (AQPP) di cui all'articolo 1. Al comma 2, viene previsto che i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno sei anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto al registro.

L'articolo 5 prevede che gli attestati di qualifica di pizzaiolo professionista vengano trasmessi, a cura delle associazioni, alla Camera di commercio competente per territorio e contenuti in un apposito elenco pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima nonché agli uffici di collocamento e lavoro. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

L'articolo 6 prevede che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo, e favorisca il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

All'articolo 7 viene previsto che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con propria istanza, propone la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO), al fine di inserirvi uno specifico codice che individui l'attività di pizzaiolo professionista, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022. Considerato che il codice ATECO è una classificazione che vale a fini statistici, fiscali e contributivi, determina a quale gestione previdenziale effettuare l'iscrizione per quantificare il versamento dei contributi, ed è altresì importante ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al regime forfetario, in quanto ogni codice ATECO è associato un coefficiente di redditività specifico da utilizzare ai fini del calcolo delle spese forfetarie e, quindi, del reddito imponibile su cui applicare l'aliquota agevolata, occorre valutare se dalla variazione del codice ATECO possano derivare effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 6, occorre valutare gli effetti finanziari a carico delle Amministrazioni coinvolte a dare attuazione alle disposizioni in essi contenute, quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, le regioni, le scuole del settore, le Università e le accademie in merito agli articoli da 1 a 4, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli uffici di collocamento e lavoro in relazione all'articolo 5, il Ministero dell'istruzione e del merito e le scuole alle quali è demandata l'attuazione dell'articolo 6.

Appare necessario altresì quantificare gli effetti finanziari derivanti dalla costituzione della commissione di sette esperti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nominati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché in relazione all'organizzazione e lo svolgimento degli esami per l'acquisizione dell'attestato di qualifica di pizzaiolo professionista (AQPP).

Occorre rilevare inoltre che le disposizioni suscettibili di determinare profili finanziari sia in termini di minori entrate fiscali che di minori entrate contributive, già presenti nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del testo del disegno di legge 385, vengono riproposte in eguale tenore nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 del nuovo testo.

Per quanto di competenza, in considerazione di quanto sopra esposto, con particolare riferimento al diritto di scelta della forma e conseguentemente del regime fiscale nel quale esercitare la professione,

di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 9, viene confermato che il Ministero del lavoro svolgerà le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è chiamato ad adottare le linee guida ivi previste nell'ambito delle proprie competenze tecniche ordinarie, ad esso istituzionalmente attribuite in quanto organo di normazione tecnica ai sensi dell'allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri;
- in relazione all'articolo 18, viene rappresentato che gli ulteriori incentivi alla qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotti con l'articolo 62 e l'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, sono esclusivamente di ordine normativo e amministrativo e, dunque, di carattere eminentemente ordinamentale e non economico-finanziario. Viene pertanto confermato che dalla disposizione non discendono nuovi oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 19, viene rappresentato che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) già eroga, a legislazione vigente, formazione in materia di appalti ed è dunque in grado di soddisfare anche le nuove esigenze formative. Le risorse strumentali, umane e finanziarie di cui la Scuola dispone, infatti, sono preordinate ad adeguare i fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, proprio in relazione alla flessibilità di nuovi fabbisogni formativi e alla rapidità di evoluzione del quadro normativo che impone, in tutte le discipline, un rapido adeguamento della formazione erogata. Viene pertanto confermato che le nuove competenze della SNA saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, viene rappresentato che il Servizio contratti pubblici (SCP) attivo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e le provincie autonome e il supporto di ITACA (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), svolge la propria attività sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che verrà rinnovata nel gennaio 2025, contestualmente, pertanto, all'entrata in vigore del decreto "correttivo" in esame. Viene quindi fatto presente che in sede di tale rinnovo si procederà a una complessiva rimodulazione delle attività che ITACA sarà chiamata a realizzare mediante la piattaforma del servizio in esame, già esistente e funzionante, in modo tale da assicurare che il monitoraggio di cui all'articolo 22 sarà garantito con le risorse stanziare a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 38, viene rappresentato che l'obbligatorietà del premio di accelerazione è stata prevista all'esito delle apposite consultazioni pubbliche svolte propedeuticamente alla redazione dello schema di decreto in esame ed è funzionale al celere raggiungimento del risultato, in coerenza con le linee portanti del Codice. Viene precisato che le modalità e i criteri di definizione delle soglie progressive e degli scaglioni temporali non sono stati determinati *ex ante* dal legislatore, ritenendosi sufficiente l'indicazione legale fornita, atteso che le stazioni appaltanti potranno - nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica - stabilire modi e criteri di determinazione delle soglie e degli scaglioni, anche alla luce della "capienza" dei quadri economici delle opere che, pertanto, rappresenteranno

sempre il parametro quantitativo massimo entro cui poter riconoscere il premio, senza ulteriori incrementi rispetto a quanto accantonato nel fondo alla voce "imprevisti";

- in relazione agli ulteriori compiti attribuiti dagli articoli 45 e 47, nonché da 49 a 51, viene confermato lo svolgimento di tali attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 76, viene rappresentato che l'Osservatorio sulla revisione prezzi costituisce la "positivizzazione" normativa del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti in materia di "revisione prezzi", con l'obiettivo di dare concreta attuazione alla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, introdotte ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Il Tavolo tecnico ha organizzato i propri lavori, strutturandosi in due sub-componenti sotto il coordinamento delle strutture interne del suddetto Ministero. Alle diverse riunioni tecniche svolte hanno partecipato per i settori di propria competenza principalmente soggetti privati, quali rappresentanti delle diverse categorie produttive maggiormente operative nel settore degli appalti. Nell'indicare in relazione tecnica, pertanto, che i componenti dell'Osservatorio non percepiranno nessun emolumento in ragione della loro nomina a componenti del nuovo organo, in considerazione della partecipazione a tale tavolo di soggetti essenzialmente non appartenenti al perimetro "pubblico", viene confermato che le attività di monitoraggio e ulteriore aggiornamento di lavori già svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, proseguiranno senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 78, viene confermato che le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 13-*bis* dell'allegato II.4 saranno svolte dal Tavolo tecnico di coordinamento dei soggetti aggregatori a invarianza di spesa, come previsto tra l'altro dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che ha disciplinato il funzionamento del predetto organo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.